



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di laurea in Economia e Management
Curriculum Amministrazione, Finanza e Controllo

**LA TRASFORMAZIONE D'IMPRESA:
IL PANIFICIO CERIONI**

The business transformation:

the Panificio Cerioni

Relatore:

prof. Sergio Branciarì

Tesi di laurea di:

Maria Teresa Spada

Correlatore:

dott. Marco Porcarelli

Anno accademico 2018-2019

INDICE

INTRODUZIONE	1
1. LA TRASFORMAZIONE: ASPETTI CIVILISTICI	3
1.1 La normativa pre e post riforma 2003	3
1.2 Principio di continuità dei rapporti giuridici	4
1.3 Ambito di applicazione	5
1.4 Casi particolari e limiti all'applicabilità	6
1.4.1 Casi particolari di trasformazione	6
1.4.2 Limiti all'applicabilità della trasformazione	8
1.5 La disciplina generale	9
1.5.1 Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione	9
1.5.2 Data di effetto ed invalidità della trasformazione	11
1.6 La trasformazione omogenea	11
1.6.1 La trasformazione delle società di persone	12
1.6.2 La trasformazione delle società di capitali	18
1.7 La trasformazione eterogenea	23
1.7.1 La trasformazione eterogenea di società di capitali	23
1.7.2 La trasformazione eterogenea in società di capitali	26
1.7.3 La data di effetto della trasformazione eterogenea	29

1.7.4 La trasformazione delle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente	30
1.8 Le forme di tutela dei soci e dei terzi	33
1.8.1 Le forme di tutela dei soci	33
1.8.2 Le forme di tutela dei terzi	35
2. PROFILI STRATEGICI ED ECONOMICI	39
2.1 Fattori che influiscono sulla scelta della forma giuridica	40
2.1.1 Fattori che influiscono nella trasformazione omogenea	40
2.1.2 Fattori che influiscono nella trasformazione eterogenea	49
3. ASPETTI CONTABILI	51
3.1 I momenti contabili dell'operazione	51
3.1.1 La redazione della perizia	52
3.1.2 Il bilancio di chiusura della società trasformata	55
3.1.3 Il bilancio di apertura della società trasformata	56
3.1.4 Le rettifiche di trasformazione	56
3.1.5 Il bilancio di esercizio della società trasformata	59

4. LA PERIZIA DI STIMA: METODI DI VALUTAZIONE, FORMA E	
CONTENUTO	65
4.1 metodi di valutazione per la stima	65
4.1.1 I metodi diretti di valutazione	65
4.1.2 I metodi indiretti di valutazione	66
4.2 Forma e contenuto della perizia di stima	67
5. ASPETTI FISCALI	69
5.1 Le imposte dirette in ambito societario	69
5.1.1 Disciplina fiscale della trasformazione omogenea	69
5.1.2 Il riporto delle perdite	74
5.1.3 Il trattamento fiscale delle riserve	76
5.2 Le imposte dirette in ambito di trasformazione eterogenea	79
5.2.1 La trasformazione eterogenea delle società in enti non commerciali	80
5.2.2 La trasformazione eterogenea degli enti non commerciali in società	82
5.2.3 La trasformazione eterogenea delle società di persone	82
5.3 Le imposte indirette	83
5.3.1 La trasformazione omogenea	83
5.3.2 La trasformazione eterogenea	84

6. LA TRASFORMAZIONE DEL PANIFICIO CERIONI	87
6.1 La storia dell'impresa	87
6.2 Aspetti civilistici	88
6.2.1 Aspetti civilistici della perizia di stima	90
6.3 Aspetti strategici ed economici	90
6.4 Aspetti contabili	92
6.4.1 La perizia di stima	92
6.4.2 Bilancio di chiusura del PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C. S.N.C.	101
6.4.3 Le rettifiche di trasformazione	107
6.4.4 Il bilancio di apertura del PANIFICIO CERIONI S.R.L.	108
6.4.5 Il bilancio di esercizio del PANIFICIO CERIONI S.R.L.	112
6.5 Aspetti fiscali	115
CONCLUSIONI	117
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	123
ALLEGATO 1. Relazione giurata di Stima del Panificio e Pasticceria Cerioni Roberto di Cerioni Mirco & C. S.n.c., Dott. Marcello Argentati	124

INTRODUZIONE

Nel corso della vita di un'impresa possono verificarsi circostanze che fanno sorgere la necessità di realizzare operazioni che non rientrano nella gestione ordinaria e che, proprio per questo motivo, sono definite “operazioni straordinarie di gestione”.

Le principali operazioni straordinarie che si possono individuare sono: la trasformazione, la fusione, la scissione, il conferimento, la cessione e la liquidazione, per ognuna delle quali è prevista una specifica disciplina.

L'analisi che segue nei prossimi capitoli verterà sull'operazione di trasformazione, cioè la modifica della forma giuridica di un'impresa, e si dividerà in due parti.

La prima parte toccherà gli aspetti principali e i relativi effetti che il passaggio da una forma giuridica ad un'altra determina, analizzando dapprima la normativa civilistica introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 17/1/2013 e individuando gli adempimenti necessari affinché l'operazione possa produrre i suoi effetti.

Seguirà lo studio dei principali fattori che portano un'impresa a mettere in discussione l'attuale forma giuridica e valutare la possibilità di individuarne e

adottarne una più idonea per il proseguimento della propria attività d'impresa, per poi passare alla valutazione degli aspetti contabili, fiscali e valutativi.

La seconda parte consisterà, invece, nell'analisi di una realtà aziendale, attiva nel territorio della Vallesina, il Panificio Cerioni, che nel 2017 è stata oggetto di trasformazione passando da una società di persone (S.n.c.) a una Società di capitali (S.r.l.)

Capitolo 1

LA TRASFORMAZIONE: ASPETTI CIVILISTI

1.1 LA NORMATIVA PRE E POST RIFORMA 2003

Dottrina e giurisprudenza fino al 2003, anno in cui è stato introdotto il D.Lgs. 17/1/2003, n.6, hanno definito la trasformazione d'impresa come “evento modificativo del contratto sociale”, limitando l'operazione al solo ambito societario.

Tale definizione, a seguito del decreto legislativo, che ha introdotto nuove modalità di trasformazione, risulta essere ormai superata, ma allo stesso tempo è emersa la difficoltà ad individuare una definizione alternativa che inglobi tutte le casistiche ad oggi previste.

Prima della riforma era quindi ammessa la sola trasformazione tra società, definita omogenea, sia evolutiva da società di persone a società di capitali, che eterogenea nel caso inverso; escludendo la possibilità di trasformazioni eterogenee, introdotte solamente con il D.Lgs. n.6/2003.

Attraverso la riforma del 2003 è stato introdotto il Capo X all'interno del Codice Civile intitolato “Della trasformazione, della fusione e della scissione”, andando a disciplinare le operazioni straordinarie di gestione.

In particolare, la trasformazione è contenuta nella sezione I del capo X, Titolo V, Libro V negli articoli dal 2498 al 2500-*novies*; scomponibili in quattro parti: una prima parte generale applicabile ad ogni tipologia di trasformazione (da art. 2498 a art. 2500-*bis*), una seconda relativa alla trasformazione di società di persone in società di capitali (da art. 2500-*ter* a art. 2500-*quinquies*), la terza che disciplina la trasformazione di società di capitali in società di persone (artt. 2500-*sexies*), e l'ultima parte dedicata alle trasformazioni eterogenee (da art. 2500-*septies* a art. 2500-*novies*).¹

1.2 PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DEI RAPPORTI GIURIDICI

Il Codice Civile, a differenza di quanto era avvenuto in passato, non fornisce una definizione dell'operazione di trasformazione, perché risulta essere troppo complesso individuarne una omnicomprensiva, che racchiuda tutte le fattispecie introdotte con il decreto legislativo del 2003.

Con l'introduzione dell'art. 2498 c.c. il legislatore ha deciso di limitarsi a descrivere gli affetti che si hanno a seguito di un'operazione di trasformazione, sancendo il principio fondamentale di continuità dei rapporti giuridici, sia attivi che passivi, e processuali, tra l'ente che ha effettuato la trasformazione e l'ente emergente a seguito della trasformazione


¹ G. SCAVOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.497


Secondo tale principio, come affermato dalla normativa civilistica *“l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”*.

Il centro dell’attenzione si sposta così dal soggetto, come era prima della riforma, al patrimonio, la cui gestione, dal 2003, può avvenire scegliendo la regolamentazione giuridica più idonea, senza dover passare per la messa in liquidazione.

1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/2003 l’operazione di trasformazione ha subito una profonda revisione e un ampliamento del campo di applicazione che può essere rappresentato attraverso i seguenti schemi:





** Vedere paragrafo 2.6 "La trasformazione eterogenea"*

Alle originarie trasformazioni omogenee evolutive e involutive in ambito societario si aggiungono le trasformazioni eterogenee che consistono nel passaggio:

- da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni;
- da consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali.

1.4 CASI PARTICOLARI E LIMITI ALL'APPLICABILITÀ DELLA TRASFORMAZIONE

1.4.1 Casi particolari di trasformazione

Il D.Lgs. n. 6/2003 ha disciplinato anche alcuni casi particolari.

Il primo tra questi riguarda la trasformazione della società semplice, se dapprima era osteggiata dalla giurisprudenza, oggi è prevista e disciplinata dall'art. 2500-ter dal momento che al suo interno non vi è alcuna distinzione e il suo contenuto è generalizzato a tutte le società di persone, quali società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice.

È ammessa, inoltre, la trasformabilità anche per le società irregolari, caratterizzate dalla mancata iscrizione del contratto presso il registro dell'impresa, e per le società sottoposte a procedure concorsuali ed in liquidazione, purché, come affermato dall'art. 2499 c.c., *“non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa”*.

Spesso in dottrina oggetto di discussione è stata la trasformazione delle società con un unico socio, ma, oltre ad essere ritenuta possibile tra società a responsabilità limitata e società per azioni, in quanto entrambe possono esistere anche con la presenza di un unico socio, con il Decreto Legislativo risultano lecite sia le trasformazioni da società di persone con unico socio a S.r.l. o S.p.a. che le operazioni inverse, cioè la trasformazione di società di capitali unipersonale a società di persone.

Nel primo caso l'operazione potrebbe essere la soluzione per evitare la messa in liquidazione se viene a mancare la pluralità dei soci e nel termine di sei mesi questa non si sia ricostituita; nel secondo caso, al contrario, la pluralità dei soci, nel termine di sei mesi, è necessaria per poter effettuare la trasformazione, pena la

messa in liquidazione, perché, come previsto dall'art. 2272 c.c., la mancata ricostituzione, nei termini previsti, della pluralità dei soci rientra tra le cause di scioglimento della società di persone.

1.4.2 Limiti all'applicabilità della trasformazione

Lo strumento giuridico della trasformazione non è consentito all'imprenditore individuale e all'impresa familiare, per le quali il passaggio alla forma societaria è previsto solamente attraverso il conferimento dell'azienda in una società.

La trasformazione, inoltre, è preclusa anche alle società per azioni che hanno in circolazione prestiti obbligazionari, convertibili o non, o che detengono azioni proprie, in quanto sono situazioni esclusive delle S.p.a. e S.a.p.a.

In caso di prestiti obbligazionari, infatti, prima di procedere con la trasformazione la società può rimborsare il prestito o acquisire il consenso di tutti gli obbligazionisti alla sua trasformazione in prestito non obbligazionario.

Analogamente la società deve annullare o alienare le azioni proprie possedute prima di poter procedere con la delibera di trasformazione.

L'art. 2500-*octies* esclude la trasformazione delle società cooperative in società lucrative, consentendo invece con l'art. 2500-*septies* l'operazione inversa, cioè il passaggio da società lucrativa in cooperativa; la ratio di tale norma sta nella volontà del legislatore di voler evitare ogni possibile elusione dei vincoli a cui le cooperative sono soggette in tema di destinazione del loro patrimonio.

L'unica eccezione è indicata dall'art. 2545-*decies* c.c., che consente la trasformabilità delle società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente in una qualsiasi delle tipologie di società, di persone o di capitali, previste dall'ordinamento italiano.

Relativamente alle associazioni, che si dividono in riconosciute e non riconosciute, la normativa non ammette la trasformazione di quelle non riconosciute in società e indica, come unica possibilità, la trasformazione delle società in associazioni non riconosciute.

1.5 LA DISCIPLINA GENERALE

1.5.1 Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione

L'art. 2500 c.c. al primo comma prescrive che la trasformazione in società di capitali deve risultare da atto pubblico ed indicare quanto previsto dalla legge per l'atto di costituzione del tipo di società adottato, in particolare in caso di trasformazione in:

- Società per azioni, l'atto deve contenere quanto dettato nell'art. 2328 c.c. che disciplina l'atto costitutivo di una S.p.a.;
- Società in accomandita per azioni, la disciplina per la redazione dell'atto costitutivo fa capo agli artt. 2454 – 2455 c.c., secondo i quali, oltre al contenuto previsto dall'art. 2454 c.c. che rimanda, in quanto compatibili,

alle medesime disposizioni previste per le S.p.a., l'art. 2455 dispone che all'interno dell'atto siano indicati anche i soci accomandatari;

- Società a responsabilità limitata, il contenuto dell'atto di costituzione è indicato dall'art. 2462 c.c.²

Al comma secondo del medesimo articolo il legislatore afferma che *“l'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione”*.

Per le trasformazioni all'interno del gruppo delle società di persone, invece, è sufficiente la forma della scrittura privata autenticata, ossia quella necessaria per la modifica dei relativi patti sociali, in quanto si applica la libertà di forma prevista per la redazione del contratto sociale in fase di costituzione della società all'art. 2251 c.c. per la società semplice e agli artt. 2293 – 2315 c.c., che rimandano alle disposizioni contenute nell'art. 2251 c.c., per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

² G. SCAVOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 502-503

1.5.2 Data di effetto ed invalidità della trasformazione

La trasformazione, secondo il terzo comma dell'art. 2500 c.c., ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dal comma precedente del medesimo articolo.

Dottrina e giurisprudenza hanno risposto negativamente circa la possibilità di anticipare o posticipare gli effetti reali della trasformazione; come anche non è possibile far retroagire i soli effetti contabili ad una data anteriore, nonostante questo sia invece ammesso nelle operazioni straordinarie di fusione e scissione.

In aggiunta, anche la normativa fiscale afferma che l'operazione produce i suoi effetti dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

L'art. 2500-bis, infine, stabilisce che dal momento in cui è eseguita la pubblicità, non può più essere pronunciata l'invalidità dell'atto di trasformazione e quindi dell'intera operazione stessa.

Nel caso in cui un socio o un terzo siano ingiustamente danneggiati dalla trasformazione lo stesso articolo del Codice Civile conferma il loro diritto al risarcimento del danno, senza ottenere, però, il ripristino della situazione anteriore alla trasformazione.

1.6 LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA

La trasformazione omogenea può avvenire o all'interno del gruppo stesso delle società di persone e delle società di capitali, oppure nei due versi opposti: da società

di persone a società di capitali e, viceversa, da società di capitali a società di persone.

1.6.1 La trasformazione delle società di persone

La trasformazione delle società di persone in società di capitali (trasformazione evolutiva) o all'interno dello stesso gruppo delle società di persone è disciplinata dagli articoli dal 2500-ter al 2500-quinquies c.c.

“Salvo diversa disposizione prevista del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno nella distribuzione degli utili”, questo è quanto afferma al primo comma l'art. 2500-ter c.c.

Nel periodo antecedente alla riforma, dal momento che non era prevista una normativa dedicata e fatto salvo che il contratto sociale non prevedesse clausole diverse, si applicava l'art. 2252 c.c., che tutt'ora disciplina in maniera generica le modificazioni del contratto sociale richiedendo il consenso di tutti i soci; articolo che, come verrà specificato in seguito, non è stato del tutto abbandonato in tema di trasformazione, in particolare all'interno del gruppo delle società di persone.

L'introduzione dell'art.2500-ter c.c. ha fatto sorgere il problema se la nuova disciplina va applicata anche alle società costituite con data precedente a quella della sua entrata in vigore, andando a sostituire forzatamente l'unanimità dei

consensi con il principio maggioritario; l'indirizzo interpretativo e giurisprudenziale hanno ritenuto che la nuova normativa possa essere applicabile alle sole società costituite successivamente alla sua entrata in vigore.

L'art. 2500-*ter* c.c. risulta, però, carente di una normativa che indichi il tipo di consenso richiesto per le trasformazioni all'interno del gruppo delle società di persone ed è per tale ragione che le operazioni di questo genere sono state fatte rientrare nella generale disciplina, per le modifiche del contratto sociale, contenuta nell'art. 2252 c.c.

Al termine di questa analisi emerge, però, un quadro normativo piuttosto singolare: se per la trasformazione evolutiva è sufficiente la maggioranza dei soci, per quella interna al gruppo delle società di persone è richiesta l'unanimità dei consensi, nonostante la prima tipologia di operazione sia decisamente più invasiva della seconda.

La ratio di tale scelta da parte del legislatore potrebbe essere individuata nella volontà di favorire, almeno dal punto di vista legislativo, iniziative e scelte imprenditoriali verso forme societarie che prevedono il beneficio della responsabilità limitata.

Il comma secondo dell'art. 2500-*ter* c.c. prescrive, per le sole trasformazioni evolutive, che il capitale della società risultante dalla trasformazione sia

determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo, attestati da una relazione di stima.

La relazione di stima, o perizia di trasformazione, dovrà essere redatta secondo le disposizioni previste nell'art. 2343 c.c. per le trasformazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni e nell'art. 2465 c.c. in caso di trasformazione in società a responsabilità limitata.

Il contenuto trattato dai due articoli del Codice Civile va a regolare la perizia da redigere in caso di conferimento di beni in natura e di crediti, stabilendo che chi effettua tale tipo di conferimento ha l'obbligo di presentare la relazione giurata redatta da un esperto, contenente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, i criteri di valutazione adottati, nonché l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale dell'eventuale sovrapprezzo.

L'esperto che si occuperà della stima per le S.p.a. e le S.a.p.a. secondo l'art. 2343 c.c. è designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società, garantendo maggiore indipendenza rispetto al perito nominato direttamente dalla società stessa in caso di S.r.l, che dovrà essere un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, come previsto dall'art. 2465 c.c.

Occorre soffermare l'attenzione, però, sull'aspetto che, nonostante il rinvio della normativa dell'art. 2500-ter c.c., la perizia di conferimento e la perizia di trasformazione hanno due funzioni diverse in quanto diverse sono le operazioni.

L'operazione di conferimento comporta l'acquisizione di un nuovo bene al patrimonio sociale che, non essendo rappresentato da una somma di denaro, deve essere oggetto di un procedimento valutativo; mentre attraverso la trasformazione non c'è un apporto di capitale, ma una modificazione della forma giuridica della società, restando immutato sia il patrimonio che la compagine sociale.³

Esistono tre tipologie di perizia:

- *semplice*, nel caso in cui il tecnico redige e firma la relazione senza opporre alcuna asseverazione circa il contenuto;
- *asseverata*, se il tecnico oltre a redigere la perizia, ne assevera la veridicità dei contenuti e la correttezza e la professionalità impiegate, assumendosene quindi la responsabilità;
- *giurata*, è quella richiesta per le operazioni di trasformazione. Oltre alla redazione ed all'asseverazione della veridicità del contenuto, è richiesto il giuramento del perito dinnanzi al Cancelliere del Tribunale, o altro ufficio giudiziario o dinnanzi al Notaio. Alla relazione giurata, come previsto dall'art. 2343 c.c. e dall'art. 2465 c.c., che rimanda al precedente, si applicano le disposizioni dell'art 64 del Codice di Procedura Civile il quale disciplina la responsabilità del consulente tecnico. Tale articolo al primo comma stabilisce che siano applicate al consulente tecnico le disposizioni

³ G. SCAVOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.541

del Codice Penale relative ai periti, facendo riferimento alla responsabilità penale del C.T.U., ed al secondo comma dispone che in caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti il perito è punibile con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro, oltre al risarcimento dei danni causati a società, soci e terzi. Il medesimo articolo infine, rinvia all'art. 35 c.p. il quale prevede, in aggiunta, la sospensione dell'esercizio della professione per un periodo da quindici giorni a due anni.⁴

La redazione della perizia di trasformazione è richiesta solo in caso di trasformazione evolutiva ed è un adempimento molto critico, perché, a seguito della trasformazione, la società va a modificare il regime di responsabilità passando da solidale a limitata, propria delle società di capitali, motivo per il quale va redatta anche in caso di patrimonio sociale costituito solo da denaro, in quanto la relazione non va solamente a valutare i beni, ma anche a verificarne la loro esistenza e quella di eventuali passività.

Il valore di ciascun elemento patrimoniale attestato dal perito attraverso la perizia rappresenta il limite massimo delle attività e quello minimo per le passività ammesso per la loro iscrizione nella contabilità sociale e quindi nei futuri bilanci della società trasformata, rappresentando di conseguenza il limite massimo del patrimonio netto.

⁴ <https://www.affarimiei.biz/diritto-civile/perizia-giurata-e-perizia-asseverata>

L'art. 2500-ter c.c., in ultimo, dispone che per le sole trasformazioni in S.p.a. e in S.a.p.a. si applicano anche il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2343 c.c.; mentre per le S.r.l. è lo stesso art. 2465 c.c. che all'ultimo comma rimanda al secondo del medesimo art. 2343 c.c.

Il secondo comma disciplina il regime di responsabilità del perito, per il quale si applicano le disposizioni dell'art. 64 c.p.c.

Attraverso il terzo comma, invece, prescrive che gli amministratori devono, entro centottanta giorni, provvedere al controllo delle valutazioni effettuate dal tecnico e procedere all'eventuale revisione della stima, nel caso in cui sussistano fondati motivi.

Inoltre, *“fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società”*, di conseguenza fino al termine di esse il legislatore ha vietato la vendita e la cessione delle azioni della società.

Infine, il quarto comma dell'art. 2343 c.c. sancisce che, nel caso in cui il valore dei beni o dei crediti conferiti risulta inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve in modo proporzionale ridurre il capitale sociale e provvedere all'annullamento delle azioni che risultano scoperte.

Gli adempimenti del procedimento di trasformazione delle società di persone possono quindi essere riassunti nella seguente tabella:

	ADEMPIMENTI	NOTE
1	Istanza al tribunale per la nomina del perito	Solo per la trasformazione in S.p.a. e in S.a.p.a.
2	Nomina del perito	<ul style="list-style-type: none"> • Da parte del tribunale per trasformazione in S.p.a. e S.a.p.a. • Da parte della società per trasformazione in S.r.l.
3	Redazione della perizia	Ad opera del perito
4	Decisione di trasformazione (atto di trasformazione)	Salvo diversa disposizione dello statuto <ul style="list-style-type: none"> • A maggioranza per le trasformazioni evolutive • All'unanimità per le trasformazioni nel gruppo delle società di persone
5	Deposito dell'atto di trasformazione presso il registro delle imprese	Entro 30 giorni della data dell'atto
6	Iscrizione dell'atto nel registro delle imprese	La trasformazione ha effetto e non può più essere dichiarata invalida
7	Verifica delle valutazioni operate dal perito	Ad opera dell'organo amministrativo, solo per le trasformazioni in S.p.a. e in S.a.p.a.

1.6.2 La trasformazione delle società di capitali

La disciplina riguardante la trasformazione delle società di capitali in società di persone (trasformazione involutiva) o all'interno dello stesso gruppo delle società di capitali è contenuta nell'art. 2500-*sexies* c.c.

Il primo comma stabilisce la maggioranza necessaria per la deliberazione della trasformazione, che, salvo diversa disposizione dello statuto, è quella necessaria per le modifiche dello statuto stesso.

Nelle società per azioni le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea dei soci in sede straordinaria, i cui artt. 2368 e 2369 definiscono i quorum costitutivi, cioè la presenza in assemblea di un certo numero di soci titolari di azioni che ne attribuiscono il diritto di voto, e i quorum deliberativi, affinché le deliberazioni possono definirsi validamente adottate.

Occorre, prima di procedere con l'analisi, effettuare un'ulteriore distinzione a seconda che la S.p.a. faccia o meno ricorso al mercato del capitale di rischio.

In sede di assemblea straordinaria:

- Società per azioni “chiusa” in prima convocazione quorum costitutivo e deliberativo pari a oltre la metà del capitale, in seconda convocazione quorum costitutivo e quorum deliberativo pari a più di un terzo del capitale sociale in quanto la trasformazione rientra tra le deliberazioni dello statuto sociale di particolare rilevanza insieme a quelle che comportano il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni con diritto di voto.
- Società per azioni “aperta”, in prima convocazione quorum costitutivo pari alla metà del capitale sociale e quorum deliberativo pari a due terzi del

capitale rappresentato in assemblea, in seconda convocazione quorum costitutivo pari a oltre un terzo del capitale e quorum deliberativo pari a due terzi del capitale rappresentato in assemblea.⁵

Alle società in accomandita per azioni si applicano le medesime disposizioni delle società per azioni, con l'aggiunta che le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate da tutti i soci accomandatari, come previsto dall'art. 2460 c.c.

Nelle società a responsabilità limitata, invece, le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate, a norma dell'art. 2480 c.c., dall'assemblea dei soci le cui norme sono contenute nell'art. 2479-*bis* c.c., mentre, il verbale di assemblea è redatto da un notaio applicando la disciplina dell'art. 2436 c.c.

Secondo l'art. 2479-*bis* c.c. l'assemblea “è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale” e delibera con “il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale”, in quanto la trasformazione rientra nei punti 4 e 5 dell'art. 2479 c.c.

⁵ N. ABRIANI, L. CAVOSA, G. FERRI jr, G. GIANNELLI, F. GUERRERA, G. GUIZZI, C. MOTTI, M. NOTARI, A. PACIELLO, D. REGOLI, G.A. RESCIO, R. ROSAPEPE, M. STELLA RICHTER jr, A. TOFFOLETTO, *Diritto delle società – Manuale breve*, 2012, pp.193-194

Ritornando all'art. 2500-*sexies*, in particolare al secondo comma, questo pone a carico degli amministratori della società un importante adempimento informativo che consiste nella predisposizione di una apposita relazione attraverso la quale sono illustrate le motivazioni e gli effetti legati all'operazione di trasformazione.

Tale relazione dovrà essere poi depositata presso la sede sociale entro i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per la delibera di trasformazione e tutti i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne una copia gratuitamente.

Dal momento che non è richiesta l'iscrizione presso il registro delle imprese, la redazione di tale documento è quindi ad esclusivo beneficio dei soci.

Le motivazioni da indicare al suo interno si riferiscono essenzialmente ai mutamenti di carattere economico – aziendale che hanno reso utile regredire allo stato di società di persone, solitamente si tratta di motivazioni legate ad esigenze di risparmio di costi e di semplificazioni amministrative a seguito di una significativa riduzione del volume di attività e del rischio di impresa.

Gli effetti, invece, sono individuabili nei risvolti economici e nelle conseguenze giuridiche che il passaggio da società di capitali a società di persone comporta, con particolare attenzione al mutato regime di responsabilità non più limitato, di cui tutti i soci devono prendere consapevolezza.

Benché non esista una specifica disciplina, anche per le trasformazioni all'interno del gruppo delle società di capitali è richiesta la maggioranza prevista

per le modificazioni dello statuto, a condizione che lo statuto stesso non preveda diversa disposizione; al contrario non è necessaria la redazione della relazione da parte degli amministratori che indica le motivazioni e gli effetti dell'operazione.

Gli adempimenti relativi alla trasformazione delle società di capitali possono essere così riassunti:

	FASI	NOTE
1	Redazione della relazione degli amministratori, da parte dell'organo amministrativo	Necessaria solo in caso di trasformazioni involutive
2	Convocazione dell'assemblea	Da parte dell'organo amministrativo
3	Decisione dei soci	Con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto ed il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata
4	Deposito della decisione dei soci presso il registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data dell'atto
5	Iscrizione dell'atto nel registro delle imprese	La trasformazione ha effetto e non può più essere dichiarata invalida

1.7 LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

La trasformazione eterogenea avviene in due casi: il primo quando una società si trasforma in un ente diverso, il secondo, al contrario quando un ente si trasforma in società.

Il Codice Civile disciplina, però, agli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies*, l'operazione facendo riferimento alle sole società di capitali, ma l'esclusione delle società di persone non appare avere delle ragioni valide né di tipo pratico né giuridico; di conseguenza l'opinione prevalente che ne è derivata è che, anche in assenza di una disciplina specifica, l'operazione di trasformazione *da ed in* società di persone è ammessa, applicando i medesimi articoli disciplinanti le società di capitali, escludendo alle società di persone solamente l'obbligo di redazione della perizia.

1.7.1 La trasformazione eterogenea di società di capitali

La trasformazione eterogenea delle società di capitali è disciplinata dall'art. 2500-*septies* c.c. secondo il quale le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni e le società per azioni possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

A differenza di quanto accade con le trasformazioni omogenee, a seguito di una trasformazione eterogenea va a mutare il contratto di società, passando da finalità lucrative come descritto dall'art 2247 c.c. a:

- attività non lucrative in caso di associazioni, fondazioni e cooperative;
- una mera attività di godimento del patrimonio nel caso della comunione d'azienda;
- attività di servizi a favore di imprenditori associati nell'ipotesi di trasformazione in consorzio e società consortili.

Il secondo comma dell'art. 2500-*septies* c.c. stabilisce che, in quanto compatibile, per questo tipo di operazione può essere applicato l'art. 2500-*sexies* c.c. dedicato alle trasformazioni omogenee involutive; facendo sorgere anche in questo tipo di operazione la necessità di redazione della relazione ad opera degli amministratori illustrante motivazioni ed effetti che hanno portato alla trasformazione.

Relativamente alla deliberazione di trasformazione, il terzo comma eleva la maggioranza richiesta a due terzi degli aventi diritto di voto rispetto al quorum deliberativo previsto per le trasformazioni delle società di capitali in società di persone, oltre al necessario consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata.

Rispetto agli articoli precedenti, l'art. 2500-*septies* non fa alcun riferimento alle eventuali diverse disposizioni che possono essere contenute all'interno dello

statuto in tema di maggioranza deliberativa, ma, nonostante ciò, si può ritenere che la maggioranza di due terzi possa essere derogata, ma solamente in aumento.⁶

L'art. 2500-*septies* indica tra gli enti in cui la società può trasformarsi le associazioni non riconosciute non ammettendo, quindi, la trasformazione diretta in associazioni riconosciute.

A norma dell'art. 12 c.c. le associazioni, come anche le fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, acquistano la personalità giuridica solo attraverso il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

La giustificazione dell'impedimento è da ricercarsi, quindi, nella volontà da parte del legislatore di impedire il riconoscimento diretto, prevedendo un passaggio intermedio obbligatorio; quindi, il passaggio da società ad associazione riconosciuta deve quindi avvenire mediante una previa trasformazione in associazione non riconosciuta, seguita solo successivamente dalla richiesta di riconoscimento.

Gli adempimenti del procedimento di trasformazione eterogenea di società di capitali possono essere riassunti nella seguente tabella:

⁶ G. SCAVOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.514

	FASI	NOTE
1	Redazione della relazione	Da parte dell'organo amministrativo
2	Convocazione dell'assemblea dei soci	Da parte dell'organo amministrativo
3	Decisione dei soci	Con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata
4	Deposito della decisione dei soci presso il registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data dell'atto
5	Iscrizione dell'atto nel registro delle imprese	
6	Termine di 60 giorni dall'iscrizione	La trasformazione ha effetto e la sua invalidità non può più essere dichiarata

1.7.2 La trasformazione eterogenea in società di capitali

L'art. 2500-*octies* c.c. regola la trasformazione eterogenea di consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali; come si evince dalla norma l'operazione non è, invece, concessa alle associazioni non riconosciute, ma sfugge il motivo dal momento che al contrario è consentita ad altri soggetti anch'essi privi di personalità giuridica come le comunioni d'azienda ed i consorzi.

Il secondo comma dell'art. 2500-*octies* c.c. si sofferma a dare disposizioni riguardanti la delibera di trasformazione e la relativa maggioranza richiesta che varia a seconda dell'ente che effettua la trasformazione:

- nei consorzi è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati;
- nelle comunioni d'azienda la delibera è assunta all'unanimità;
- nelle società consortili e nelle associazioni la maggioranza è quella prevista dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato;
- nelle fondazioni la delibera di trasformazione è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente.

L'articolo in esame prevede, inoltre, la possibilità che l'atto costitutivo dell'ente possa non ammettere l'operazione di trasformazione oppure che la legge stessa possa escludere alcune tipologie di associazioni, partendo dal presupposto che la trasformazione non è comunque consentita alle associazioni che hanno ricevuto contributi pubblici o liberalità (attribuzione patrimoniale gratuita) ed oblazioni (offerte di denaro per opere di bene) dal pubblico.⁷

Aspetto rilevante da porre in evidenza è legato al fatto che la normativa introdotta con il Decreto Legislativo non ha previsto alcuna tutela a favore dell'integrità e dell'effettività del capitale della società risultante dalla

⁷ G. SCAVOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.516

trasformazione, cioè, a differenza di quanto stabilito per le trasformazioni omogenee evolutive, nel caso in esame non è richiesta alcuna redazione della perizia di stima.

Il peso della mancanza di una normativa che impone tale obbligo può essere compreso se si considera il fatto che per tali enti, ad eccezione delle società consortili, che sono appunto società, non è prevista alcuna norma che li obbliga alla redazione del rendiconto e di documenti che permettono la valutazione del patrimonio.

Si deve quindi ritenere che anche alla trasformazione eterogenea in società di capitali si applica il secondo comma dell'art. 2500-ter c.c., con conseguente necessità di redazione della relazione di stima.

Gli adempimenti del procedimento di trasformazione eterogenea in società di capitali possono essere riassunti nella seguente tabella:

	FASI	NOTE
1	Istanza al tribunale per la nomina del perito	Solo per la trasformazione in S.p.a. e S.a.p.a.
2	Nomina del perito	Da parte del tribunale per trasformazione in S.p.a. e S.a.p.a. – Da parte dei soci per trasformazione in S.r.l.
3	Redazione della perizia	Ad opera del perito

4	Convocazione dell'assemblea dei soci/associati	Ove esistente
5	Decisione dei soci/associati	Con la maggioranza sopra indicata
6	Iscrizione dell'atto nel registro delle imprese	
7	Termine di 60 giorni dall'iscrizione	La trasformazione ha effetto e la sua invalidità non può più essere dichiarata

1.7.3 La data di effetto della trasformazione eterogenea

La trasformazione eterogenea, a differenza di quella omogenea, non ha effetto dall'ultima delle forme di pubblicità richieste; infatti l'art. 2500-*novies* deroga l'art. 2500 c.c. e stabilisce che *“la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo”*.

Tale termine di sessanta giorni può essere abbreviato, ma a condizione che ci sia il consenso dei creditori e il pagamento di coloro che non hanno dato tale consenso.

L'ultimo comma dell'art. 2500-*novies* c.c. aggiunge che i creditori possono fare opposizione nel caso in cui ritengono l'operazione lesiva dei propri diritti, in tal caso, si applica l'art. 2445 c.c., secondo cui la trasformazione può essere disposta dal tribunale, anche in caso di opposizione, se lo stesso tribunale ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società ha prestato idonea garanzia.

1.7.4 La trasformazione delle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente

Le società cooperative sono disciplinate dal Codice Civile dall'art. 2511 all'art. 2520 e si distinguono tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative "altre".

Appartengono alla prima categoria le cooperative che, secondo l'art. 2512 c.c. prevalentemente:

- 1) svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.⁸

L'art. 2500-*octies* c.c., come visto in precedenza, non prevede la trasformazione delle società cooperative in società di capitali, o più in generale in società lucrative.

Tale divieto, in realtà, non colpisce genericamente tutte le cooperative, ma è rivolto solo a quelle a mutualità prevalente; la ratio va ricercata nella volontà del

⁸ N. ABRIANI, L. CAVOSA, G. FERRI jr, G. GIANNELLI, F. GUERRERA, G. GUIZZI, C. MOTTI, M. NOTARI, A. PACIELLO, D. REGOLI, G.A. RESCIO, R. ROSAPEPE, M. STELLA RICHTER jr, A. TOFFOLETTO, *Diritto delle società – Manuale breve*, 2012, p.482

legislatore di evitare una possibile elusione dei vincoli a cui le cooperative sono soggette in tema di destinazione del loro patrimonio.

L'operazione inversa, come visto in precedenza, invece, è espressamente prevista nell'art. 2500-*septies* c.c.

Ai sensi dell'art. 2545-*decies* c.c. infatti le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare la trasformazione in una qualsiasi delle società di persone o società di capitali o in un consorzio.

La deliberazione deve avvenire con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, se questi, però, sono meno di cinquanta occorre, invece, come indicato dal secondo comma, il voto favorevole dei due terzi dei soci, se, invece, essi sono più di dieci mila l'atto costitutivo può prevedere che per la delibera della trasformazione sia sufficiente il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

L'art. 2545-*undicies* c.c. disciplina la *“devoluzione del patrimonio e il bilancio di trasformazione”*; in coerenza con la ratio che vieta la trasformazione delle società cooperative a mutualità prevalente in società lucrative, la normativa afferma che *“la deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”*.

Possono, però, essere non devolute, ma destinate alla formazione del capitale, le ulteriori somme necessarie a integrarlo fino al raggiungimento del minimo richiesto per il tipo di società in cui la cooperativa ha deliberato di trasformarsi.

Dal momento che la devoluzione, di cui all'art.2545-*undicies* c.c., attiene al valore effettivo del patrimonio e non alla quantificazione contabile, lo stesso articolo del Codice Civile, prevede che tale ammontare deve risultare da una relazione giurata redatta da parte di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Gli adempimenti del procedimento di trasformazione della società cooperativa a mutualità non prevalente possono essere riassunti nella seguente tabella:

	ADEMPIMENTI	NOTE
1	Istanza al Tribunale per la nomina del perito ex art. 2545- <i>decies</i> c.c.	Da parte dell'organo amministrativo
2	Nomina del perito	Da parte del Tribunale
3	Redazione della perizia	Ad opera del perito
4	Convocazione dell'assemblea dei soci	Da parte dell'organo amministrativo
5	Decisione di trasformazione (atto di trasformazione)	Con le maggioranze previste
6	Deposito della deliberazione dei soci presso il registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data dell'atto

7	Iscrizione dell'atto nel registro delle imprese	La trasformazione ha effetto e non può più essere dichiarata invalida
8	Devoluzione del patrimonio a fondi mutualistici	Nella deliberazione di trasformazione

1.8 LE FORME DI TUTELA DEI SOCI E DEI TERZI

Per i vari tipi di trasformazione analizzati nei paragrafi precedenti, la normativa prevede a favore dei soci e dei terzi delle forme di tutela.

1.8.1 Le forme di tutela dei soci

Il Codice Civile prevede, a favore dei soci, forme di tutela in caso di socio non consenziente, a favore del diritto di informazione e in tema di partecipazioni.

Al socio che non ha dato il proprio consenso per la delibera di trasformazione spetta il diritto di recesso, come previsto da:

- art. 2500-*ter* c.c. in caso di trasformazione omogenea evolutiva;
- art. 2500-*sexies* c.c. che per le trasformazioni omogenee involutive rimanda alla normativa prevista per le modifiche dello statuto e quindi, in tema di diritto di recesso, all'art. 2437 c.c. per le società di capitali e società in accomandita per azione ed all'art. 2473 c.c. per le società a responsabilità limitata;

- art. 2500-*septies* c.c. relativamente alla trasformazione eterogenea delle società di capitali.

Il diritto di informazione dei soci è tutelato dall'art. 2500-*sexies* c.c. il quale al secondo comma, in caso di trasformazione delle società di capitali, obbliga gli amministratori alla predisposizione della relazione che ne indica motivazioni ed effetti.

Ultimo aspetto da analizzare, in tema di tutela dei soci, è quello relativo alle loro partecipazioni; nel caso di trasformazione delle società di persone a disciplinare tale aspetto è l'art. 2500-*quater* c.c. il quale al primo comma afferma che *“ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni, o di una quota, proporzionale alla sua partecipazione”*.

Al comma secondo, il legislatore ha, inoltre, colmato una precedente lacuna legislativa riguardante la partecipazione del socio d'opera, cioè quel socio che ha conferito in società prestazioni d'opera di natura manuale o intellettuale.

Prima della riforma del 2003, la partecipazione del socio d'opera è stata oggetto di discussione, in quanto si considerava il suo apporto inidoneo ad essere conferito in una società di capitali e, di conseguenza, per poter mantenere la propria partecipazione, il socio avrebbe dovuto effettuare un idoneo conferimento.

Con l'introduzione dell'art. 2500-*quater* c.c. si è stabilito che *“il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva*

precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità”.

Occorre sottolineare, però, che la partecipazione del socio d'opera non va ad incidere sul valore complessivo del capitale della società risultante dalla trasformazione, ma solo sulla sua ripartizione fra i soci; infatti al terzo comma l'art. 2500-*quater* c.c. afferma che “*nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente*”.⁹

In riferimento alla trasformazione di società di capitali è, invece, l'art. 2500-*sexies* c.c. a stabilire il diritto spettante a ciascun socio di assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

Il legislatore con queste ultime disposizioni ha voluto tutelare il socio da modificazioni arbitrarie della percentuale di partecipazione al capitale a seguito dell'operazione di trasformazione.

1.8.2 Le forme di tutela dei terzi

La forma di tutela generale prevista dall'ordinamento a favore dei terzi è la perfetta continuità in capo all'ente che risulta a seguito dell'operazione di tutti gli obblighi che dapprima erano in capo a chi ha effettuato la trasformazione.

⁹ G. SCAVOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.522

Norme specifiche sono, inoltre, individuate a seconda del tipo di trasformazione operata:

- *trasformazione evolutiva*, la perfetta continuità si pone solo per le obbligazioni preesistenti al momento della trasformazione, mentre per quelle assunte nel periodo successivo si presuppone che i terzi conoscano il nuovo regime a responsabilità limitata, a cui sono soggette le società di capitali, in virtù dell'obbligatorio regime di pubblicità legale previsto per l'atto di trasformazione. L'art. 2500-*quinquies* c.c., infatti, dichiara che la trasformazione non libera i soci dalle responsabilità per le obbligazioni che sono sorte prima degli adempimenti pubblicitari previsti per l'atto di trasformazione, purché non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione e quindi alla liberazione della responsabilità illimitata dei soci.

Il consenso dei creditori merita però un ulteriore approfondimento.

Per la delibera di trasformazione non è richiesta l'adesione dei creditori, tanto che, in mancanza di questa, l'operazione può comunque avvenire; al contrario è richiesto il loro consenso per liberare i soci dalle obbligazioni precedenti all'operazione, in caso contrario la conseguenza è il mantenimento della responsabilità illimitata e solidale dei soci.

Le modalità per ottenere il consenso sono stabilite dal secondo comma dell'art. 2500 *quinquies* c.c., secondo il quale “*il consenso si presume se i*

creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”.

Quanto afferma il Codice Civile attraverso tale articolo fa emergere la volontà del legislatore di voler favorire la trasformazione verso società di capitali, dal momento che per la liberazione dei soci non è necessario alcun atto da parte del creditore, in quanto è sufficiente anche l'adesione tacita, mentre, al contrario, è richiesta una esplicita manifestazione di volontà al fine di mantenere il precedente regime di responsabilità.

Inoltre, come si evince dalla norma, non sono sufficienti le forme di pubblicità legale che si hanno con l'iscrizione dell'atto di trasformazione nel registro delle imprese, ma il legislatore ha ritenuto necessario che la notizia dell'operazione venga comunicata ai creditori tramite le modalità sopra indicate, che accertino l'avvenuta presa di conoscenza da parte del creditore della trasformazione.

In passato, la giurisprudenza ha ritenuto insufficiente anche la mera comunicazione, ma riteneva opportuno trasmettere al creditore anche copia della deliberazione; oggi, invece, la Corte di Cassazione ha mutato tale obbligo sostituendo l'invio della delibera con la comunicazione degli elementi necessari che ne permettono la sua individuazione.

La comunicazione può essere inviata tramite raccomandata o altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento, oggi ad esempio anche tramite PEC, una e-mail certificata con valenza di raccomandata, il mittente può essere la società stessa o i singoli soci, in tal caso la limitazione della responsabilità opera comunque a favore di tutti i soci.

Il destinatario, invece, può essere anche uno solo dei creditori, ovviamente la limitazione in questo caso opera solo nei confronti del creditore, o dei creditori, al quale la comunicazione è stata inviata.

- *Trasformazione involutiva*, con l'art. 2500-*sexies* c.c. a seguito della trasformazione in società di persone a responsabilità illimitata, i soci rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni che sono sorte anteriormente alla trasformazione.
- *Trasformazione eterogenea*, in deroga a quanto previsto dall'art. 2500 c.c., l'art. 2500-*novies* c.c. riconosce ai creditori il diritto di opposizione all'effettuazione dell'operazione. La trasformazione eterogenea, a differenza di quella omogenea, infatti, ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari e nel suddetto termine la normativa permette ai creditori di opporsi; il termine di 60 giorni può essere abbreviato a condizione che ci sia il consenso dei creditori oppure avvenga il pagamento di coloro che non hanno dato il proprio consenso.

Capitolo 2

PROFILI STRATEGICI ED ECONOMICI

La trasformazione d'impresa e quindi il mutamento della forma giuridica non producono esclusivamente effetti di tipo giuridico – formale, ma i riflessi sono visibili anche in ambito strategico ed economico; la specifica regolamentazione infatti può riguardare anche il grado di rischio, le modalità di governance, i rapporti con l'ambiente esterno, la possibilità di attingere o meno a determinate fonti di finanziamento.

Nell'arco di vita di un'impresa potrebbero cambiare le condizioni che al momento della costituzione hanno portato verso la scelta di una determinata forma giuridica rispetto ad un'altra ed è proprio per questo motivo che diventa opportuno effettuare un'attenta riflessione periodica su tali aspetti economici e strategici e, in caso di cambiamenti, effettuare il conseguente adeguamento alla forma giuridica più opportuna.

In caso di mancato adeguamento si potrebbe verificare quello che viene definito da Caramiello “*rischio di forma giuridica*”, con relativo impedimento ad una gestione migliore o addirittura ad un grave freno dello sviluppo dell'attività.¹⁰

¹⁰ G. SCAVOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.525

Nel passaggio da una forma giuridica ad un'altra occorre comunque porre molta attenzione, perché oltre ad apportare benefici, potrebbero sorgere effetti secondari non desiderati.

2.1 FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA

I fattori che possono portare a mettere in discussione la precedente forma giuridica scelta per esercitare l'attività di impresa possono essere svariati e diversi a seconda che si tratti di trasformazioni omogenee e trasformazioni eterogenee.

2.1.1 Fattori che influiscono nella trasformazione omogenea

Per quanto riguarda le trasformazioni tra società i fattori possono essere raggruppati in due grandi categorie: condizioni interne e fattori ambientali.

Le condizioni interne

Rientrano tra le condizioni interne: l'attività svolta, il fattore umano e le risorse finanziarie necessarie all'avvio o allo sviluppo dell'attività d'impresa.

- L'attività svolta e la scelta della forma giuridica sono correlate dal grado di rischio dell'attività stessa e della dimensione aziendale: ad un rischio imprenditoriale elevato dovrebbe corrispondere un tipo sociale che prevede

la responsabilità limitata dei soci, come anche in caso di impresa di grandi dimensioni, perché allo sviluppo dimensionale è associato un incremento del grado di rischio, legato principalmente al fisiologico aumento del ricorso a fonti di finanziamento, necessarie a sostenerne la crescita.

Scegliere una forma societaria che, al contrario, prevede la responsabilità illimitata dei soci risulta essere una scelta irrazionale, con la conseguenza di un minore sviluppo, frenato proprio dai rischi che andrebbero a ricadere sulle economie private dei soci.

- Relativamente al fattore umano, questo si indentifica nella figura dei soci ed in particolare si riflette nei rapporti di fiducia e di stima reciproca, nelle attitudini e aspettative di ciascuno e nelle posizioni patrimoniali individuali. Per attività di modeste dimensioni, sviluppate in ambito familiare o tra soggetti legati da una solida amicizia e forti legami di fiducia reciproca la forma prescelta è solitamente la società in nome collettivo, per la quale è prevista la responsabilità illimitata e solidale dei soci; al contrario in caso di rapporti più deboli la scelta dovrebbe ricadere in un delle società di capitali o, al massimo, nella società in accomanda semplice che prevede la distinzione tra soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente e sono di diritto amministratori, e soci accomandanti, i quali rispondono solo con il capitale conferito e non possono essere inseriti

nell'amministrazione della società, pena la perdita della responsabilità limitata.

Sono oggetto di analisi anche le attitudini e le aspettative che ciascun socio ha nei confronti dell'attività, se tutti sono fortemente impegnati nell'impresa ed hanno attitudini amministrative la forma societaria più adatta è la S.n.c., se, invece, alcuni di essi non hanno l'intenzione di partecipare all'amministrazione la S.r.l., la S.p.a. la S.a.p.a. e la S.a.s. risultano le scelte più consone per l'esercizio dell'attività, in quanto permettono di distinguere tra il ruolo di amministratore e quello di socio-investitore, figura che non ha alcun compito gestionale.

Infine, in riferimento alle situazioni patrimoniali dei singoli soci va osservato che nel caso delle società di persone il conferimento da essi effettuato è rappresentato, non solo dalla fiducia e dalla credibilità di cui godono, ma anche dalla loro consistenza patrimoniale ed eventuali modificazioni del patrimonio personale del socio determinano inevitabilmente anche cambiamenti nelle garanzie dagli stessi offerte alla società. Da una situazione come quella appena descritta potrebbero derivare tensioni all'interno della compagine sociale, dovute al fatto che gli apporti effettuati da ognuno dei soci potrebbero non essere più congrui con le quote di partecipazione agli utili.

Inoltre, sempre in tema di situazione patrimoniale individuale, la sua diversa consistenza potrebbe frenare le possibilità di sviluppo dell'impresa, a causa di una diversa propensione al rischio che ogni socio ha.

I soci patrimonialmente più dotati sono portati ad avere un atteggiamento sicuramente più conservativo, cercando di limitare il più possibile il rischio d'impresa, al contrario, quelli meno dotati, che invece avranno una maggiore propensione al rischio.

Nel primo caso una forma giuridica caratterizzata da responsabilità limitata di tutti i soci, o di alcuni solamente come nel caso delle S.a.s., risulta essere sicuramente la scelta più opportuna, così da rendere neutrale la ricchezza personale dei soci e garantire a favore dell'impresa la possibilità di sviluppo e di affacciarsi a nuove iniziative.

- Terza ed ultima condizione interna da tenere in considerazione per una eventuale trasformazione riguarda il reperimento delle fonti di finanziamento, che si distinguono in capitale proprio e capitale di terzi.

Le forme giuridiche che implicano responsabilità illimitata difficilmente si prestano ad aumenti del capitale proprio, proprio a causa del rischio al quale i nuovi soggetti portatori di mezzi finanziari assoggetterebbero il proprio patrimonio, quindi in caso di necessità di capitale proprio la strada più opportuna da percorrere è quella della trasformazione in un tipo di impresa che limita la responsabilità al capitale sottoscritto.

Le società a responsabilità limitata sono inoltre funzionali anche per incrementare la capacità dell'impresa di attingere nuovo capitale di credito, in quanto i soci possono fornire garanzie personali più efficaci, limitandole, inoltre, solamente a favore di colui che ha erogato il finanziamento, al contrario di quanto avviene con le società di persone dal momento che la garanzia attraverso il patrimonio personale è garantita indistintamente a favore della generalità dei terzi.

I fattori ambientali

I fattori ambientali che influiscono sulla scelta del tipo sociale possono essere anch'essi classificati in tre grandi gruppi, quali:

- mercato
- tecnologia
- stato e istituzioni.

L'evoluzione del mercato muta le condizioni di rischio di un'attività e di conseguenza la forma giuridica; ai settori caratterizzati dalla presenza di nuovi prodotti, non ancora introdotti sul mercato e che richiedono investimenti in campagne pubblicitarie e promozionali si associa un livello di rischio maggiore rispetto ai settori più maturi.

Settori ad elevata tecnologia, i cui prodotti e processi sono soggetti ad una rapida obsolescenza, oppure settori in cui difendere la propria posizione

competitiva richiede investimenti continui e consistenti che accrescono il grado di rischio e la necessità di limitare la responsabilità dei soci.

Relativamente al fattore stato e istituzioni è possibile effettuare un'ulteriore distinzione, individuando la legislazione civilistica, fiscale e speciale.

- *Legislazione civilistica*

La normativa civilistica prevede diverse disposizioni specifiche da dover rispettare a seconda del tipo di società scelta.

Il legislatore ha imposto l'ammontare del capitale minimo necessario per la costituzione individuando il valore di cinquanta mila euro in caso di S.p.a. (art. 2327 c.c.), anziché €120.000 come era previsto prima del c.d. Decreto Competitività (D.L. 91/2014) ¹¹ e dieci mila euro per le S.r.l. (art.2463 c.c.) da rispettare e mantenere durante tutta la vita della società; mentre per le società di persone non esiste alcun tipo di vincolo al riguardo.

In caso di riduzione, per effetto di perdite, del capitale sociale al di sotto del minimo la disciplina prevede che gli amministratori convochino l'assemblea dei soci per deliberarne la riduzione ed il contestuale aumento almeno fino al raggiungimento del minimo imposto, oppure di deliberare la trasformazione della società in un tipo compatibile con l'ammontare del capitale residuo; il mancato reintegro o la mancata trasformazione della

¹¹ <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceCivile/articolo/2763/art-2327-ammontare-minimo-del-capitale.html>

società, a norma dell'art. 2484 c.c., è causa di scioglimento del contratto sociale.

Diverse regole sono previste anche per quanto riguarda la governance delle società di capitali; le società per azioni sono infatti soggette alla vigilanza da parte del collegio sindacale e all'obbligo della revisione legale dei conti effettuata da un revisore o da una società di revisione, ma tale sistema di controllo oltre a garantire maggiore affidabilità verso l'esterno, richiede il sostenimento di costi notevoli, che potrebbero essere evitati in caso di forme societarie differenti ed è proprio nel caso in cui tali costi superano i vantaggi e i benefici legati a tale tipo di controllo che i soci potrebbero optare per la trasformazione ed eliminare di conseguenza il sostenimento di tali oneri.

Le società per azioni, inoltre, si distinguono anche per la possibilità che viene data loro di poter acquistare azioni proprie, nei limiti imposti dall'art. 2357 c.c. degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a differenza di quanto avviene per le società a responsabilità limitata per le quali l'art. 2474 c.c. non ammette l'acquisto di quote proprie.

L'acquisto di azioni proprie è uno strumento utilizzabile ad esempio in caso di uscita di soci dalla compagine sociale, oppure per attuare operazioni finalizzate all'ottenimento della leva finanziaria ottimale, nel caso in cui si

manifestano tali esigenze la soluzione obbligatoria da attuare è la trasformazione in S.p.a.

- *Legislazione fiscale*

Tra i motivi che spingono verso la trasformazione omogenea c'è anche quello di minimizzare la funzione di costo complessivo dell'impresa per poi incidere sulla variabile fiscale.

La normativa attuale prevede un'importante differenza tra società di persone e società di capitali in tema di regime fiscale.

Le società di persone non rappresentano un autonomo centro di imputazione del reddito d'impresa, che è tassato quindi direttamente in capo ai soci "per trasparenza", cioè le società di persone non sono soggette alle imposte sul reddito prodotto, ma saranno gli stessi soci ad essere tassati in proporzione alla quota di partecipazione.

Le società di capitali, invece, rappresentano un autonomo soggetto d'imposta e il reddito prodotto è tassato direttamente in capo alla società stessa ai fini dell'imposta sul reddito delle società, meglio conosciuta con l'acronimo IRES, calcolata attraverso l'applicazione di un'aliquota proporzionale.

A differenza delle società di persone che non possono in ogni caso rappresentare un centro autonomo di imputazione, alle società di capitali è ammesso, sotto determinate condizioni dettate dagli artt. 115 e 116 del

TUIR, optare ad un regime di trasparenza fiscale, analogo a quello delle società di persone.

Nelle circostanze in cui i soci subissero un prelievo fiscale con aliquote più elevate di quelle previste nel caso in cui fosse stata assoggettata la società, la trasformazione in società di capitali permetterebbe la riduzione del carico fiscale complessivo.

- *Legislazione speciale*

La legislazione speciale può influire in maniera diretta o indiretta sulla scelta del tipo sociale.

È influenza diretta nel momento in cui impone uno specifico tipo sociale per l'esercizio di determinate attività, l'esempio più frequente è l'obbligo della forma di società per azioni per attività come quella bancaria, assicurativa e di intermediazione mobiliare.

Agisce in maniera indiretta quando modifica le condizioni di rischio nella gestione dell'impresa, il livello della funzione di costo complessivo e l'ammontare dei ricavi. Determinati tipi di interventi sono tali che potrebbero richiedere un adattamento da parte dell'impresa che comporti anche il mutamento della forma giuridica, basti pensare ad esempio alle responsabilità e alle sanzioni per i danni ambientali, al divieto di utilizzo di determinate materie prime considerate pericolose, ecc.

2.1.2 Fattori che influiscono nella trasformazione eterogenea

Le motivazioni che spingono verso trasformazioni eterogenee sono più profonde e radicali di quelle analizzate per le trasformazioni omogenee, in quanto a seguito dell'operazione, oltre alla normativa a cui sarà assoggettata l'impresa emergente dalla trasformazione, cambia anche l'originario scopo del contratto e di conseguenza l'attività economica stessa.

Nel caso di trasformazione di una società, le cui finalità sono prettamente lucrative, si passa a finalità erogative, se l'ente in cui si trasforma è una fondazione o una associazione; a finalità mutualistiche in caso di cooperative; a finalità di servizio ad attività imprenditoriali per trasformazioni in consorzi e società consortili ed infine a finalità di attività di mero godimento dei beni se la scelta ricade nelle comunioni d'azienda.

Al contrario, se a seguito della trasformazione si ha il passaggio da una delle forme associative poc'anzi descritte ad una società di persone o di capitali, il nuovo soggetto giuridico svolgerà attività imprenditoriale con scopo lucrativo e sarà sottoposto alla disciplina riguardante le società.

Capitolo 3

ASPETTI CONTABILI


3.1 I MOMENTI CONTABILI DELL'OPERAZIONE

I momenti che si susseguono durante l'operazione di trasformazione ai quali sono associati gli adempimenti di carattere contabile sono:

- redazione della perizia da parte del perito;
- chiusura dei conti della società trasformata;
- adeguamento dei valori contabili a quelli indicati dal perito;
- apertura dei conti della società risultante dalla trasformazione;
- redazione dell'ordinario bilancio di esercizio al termine del normale periodo amministrativo.

La trasformazione ha effetto, come dettato dall'art. 2500 c.c., dall'ultimo degli adempimenti di pubblicità legale ed è proprio in ragione a tale disciplina che in fase di delibera o di decisione dei soci in merito all'operazione non è previsto alcun adempimento contabile.

I momenti contabili ed i relativi adempimenti ad essi associati possono essere rappresentati su di un asse temporale, indicando nella parte superiore il momento contabile e in quella inferiore il relativo adempimento contabile.



3.1.1 La redazione della perizia

La perizia rappresenta, nelle trasformazioni in cui la normativa la richiede, un documento necessario per la delibera o per la decisione dei soci, è per tale motivo che il perito, al quale è stato assegnato il compito di redigerla, deve terminarla alcuni giorni prima dalla data stabilita per la delibera stessa.

Inoltre, considerando i tempi necessari alla sua elaborazione, va tenuto in considerazione che la stima farà inevitabilmente riferimento ad una situazione anteriore di almeno qualche settimana rispetto alla data di deliberazione.

La società deve fornire al perito il bilancio infrannuale, redatto alla data scelta dallo stesso come data di riferimento per le valutazioni e la relativa stima.

Nonostante il documento non contenga il conto economico, il bilancio infrannuale deve contenere anche tale schema, così da permettere sia la

determinazione di alcuni componenti patrimoniali, rilevando o stornando i correlati componenti di reddito, che stimare il presunto debito verso l'erario derivante dalle imposte calcolate sul risultato in corso di maturazione.

Il bilancio infrannuale deve quindi comprendere tutte le voci che derivano dalle operazioni di integrazione e di rettifica necessarie per il calcolo della competenza economica del periodo dei costi e dei ricavi generati fino alla data di perizia, e quindi:

- ratei attivi e passivi, rispettivamente ricavi e costi la cui manifestazione finanziaria avverrà nell'esercizio successivo, ma la cui competenza economica per una parte appartiene all'esercizio in chiusura;
- risconti attivi e passivi, rispettivamente costi e ricavi la cui manifestazione finanziaria è avvenuta nell'esercizio in chiusura, ma in parte sono di competenza economica dell'esercizio successivo;
- fatture da ricevere, relative ad acquisti di beni o servizi il cui costo è di competenza dell'esercizio in chiusura ma per i quali l'impresa riceverà fattura nell'anno successivo;
- fatture da emettere, relative a vendite di beni o servizi il cui ricavo è di competenza dell'esercizio in chiusura ma per i quali l'impresa emetterà fattura nell'anno successivo;
- ammortamenti, scritture attraverso le quali il costo pluriennale di un bene viene ripartito tra gli esercizi di vita utile del bene stesso, facendolo

partecipare per quote alla determinazione del reddito dei singoli esercizi; il fine ultimo in caso di trasformazione è rilevare la quota di competenza nella frazione d'esercizio;

- giacenze di magazzino, cioè rimanenze finali di materie prime, merci, prodotti finiti, ecc., presenti nel magazzino al momento della redazione del bilancio.¹²

Dal momento che, alla data di riferimento della perizia, la trasformazione non produce ancora i suoi effetti, l'impresa non termina la sua attività, ma al contrario la continua senza interruzione, di conseguenza non è necessario procedere alla chiusura e alla successiva riapertura dei conti, ma tale adempimento sarà opportuno una volta che i suoi effetti saranno prodotti; è per questo motivo che anche le scritture di integrazione e rettifica dovrebbero essere effettuate, più opportunamente, in via extra contabile.

Redigere il bilancio infrannuale, oltre ad essere di supporto al perito, servirà successivamente anche all'impresa per confrontare le valutazioni effettuate dal tecnico e i dati contabili, e procedere poi eventualmente ai relativi adeguamenti.

Parte della dottrina ritiene opportuno e consiglia, nel caso di trasformazioni in cui la disciplina non prevede la redazione della relazione di stima, di procedere

¹² M. IORI, *Principi contabili nazionali e internazionali*, SistemaFrizzera24, 2018

comunque con la stesura di un bilancio infrannuale da parte degli amministratori, da illustrare ai soci per informarli sulla situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

3.1.2 Il bilancio di chiusura della società trasformata

Dal punto di vista civilistico non esiste alcun obbligo di redazione del bilancio di chiusura della società trasformata con il fine di evidenziare la situazione patrimoniale e il risultato conseguito fino alla data in cui la trasformazione ha effetto.

Nonostante ciò, nei casi in cui a seguito della trasformazione cambia il regime di responsabilità dei soci, sarebbe opportuno redigere un bilancio di chiusura; al contrario, tale adempimento invece non è necessario se la società non muta il precedente regime di responsabilità.

Tale bilancio in ogni caso non deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea e di conseguenza non va depositato per l'iscrizione presso il registro delle imprese, inoltre, non può neanche costituire la base per un eventuale distribuzione degli utili.

Solamente per le trasformazioni omogenee evolutive, il legislatore tributario richiede all'art. 170 D.P.R. 917/1986 comma 2 la determinazione del reddito maturato alla data di effetto dell'operazione.

3.1.3 Il bilancio di apertura della società trasformata

Nelle trasformazioni in cui si è proceduto alla chiusura dei conti della società che effettua la trasformazione, occorre procedere successivamente alla relativa riapertura degli stessi, la quale rappresenta il punto di partenza della contabilità della nuova società.

Ferma restando l'identità soggettiva ed economica della società, tra la chiusura e la riapertura dei conti non ci deve essere alcuna discontinuità e gli elementi presenti nel bilancio di chiusura devono necessariamente essere uguali e con il medesimo valore a quelli della relativa riapertura.

Eventuali adeguamenti da effettuare a seguito della perizia di stima, se non effettuati in fase di chiusura, vanno eseguiti successivamente alla riapertura dei conti, attraverso scritture di rettifica nella contabilità della società derivante dalla trasformazione.

3.1.4 Le rettifiche di trasformazione

La dottrina economico aziendale ha denominato gli adeguamenti dei valori contabili a quelli risultante dalla perizia dell'esperto "rettifiche di trasformazione".

La rilevazione delle rettifiche in esame può avvenire in due possibili momenti: nella contabilità della società trasformanda, nel momento in cui avvengono le scritture di integrazione e rettifica in fase di chiusura dei conti, o nella contabilità della società che risulta a seguito della trasformazione, successivamente alla

riapertura dei conti; la scelta consigliata ricade nella prima soluzione, al fine di predisporre una situazione di apertura della trasformata coerente con le regole dettate per il nuovo tipo di società.¹³

Le rilevazioni contabili delle rettifiche avvengono mediante l'utilizzo di conto bifase transitorio denominato "rettifiche di trasformazione", che accoglie in dare l'incremento di valori del passivo e le svalutazioni di valori dell'attivo, mentre in avere le operazioni opposte.

Supponendo possibili rettifiche da effettuare a seguito della stima del perito, le scritture potrebbero essere:

Per minori valori delle attività:

Rettifiche di trasformazione	150	
Attrezzature		75
Crediti		75

Per maggiori valori delle passività:

Rettifiche di trasformazione	100	
Fondo cause in corso		50
Fondo imposte		50

¹³ G. SCAVOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.555

Per maggiori valori delle attività:

Rettifiche di trasformazione		120
Immobili	60	
Brevetti	60	

Per minori valori delle passività:

Rettifiche di trasformazione		80
Fondo rischi garanzia prodotti	40	
Fondo concorsi a premi	40	

A seguito delle scritture, il conto “rettifiche di trasformazioni”, che registra movimenti sia in dare che in avere, avrà saldo dare se si è in presenza di una riduzione del patrimonio netto a seguito di svalutazioni delle attività e/o rivalutazioni delle passività di bilancio, al contrario avrà saldo avere se si è di fronte ad un maggiore valore del patrimonio netto causato da rivalutazioni delle attività e/o svalutazione delle passività di bilancio.

Nel primo caso la copertura può avvenire mediante l’utilizzo di riserve presenti nel patrimonio sociale, o se incipienti, attraverso la riduzione del capitale sociale, nel caso contrario, invece, l’eccedenza “avere” può essere utilizzata per aumentare il capitale sociale oppure può essere mantenuto autonomamente in bilancio tra le poste del netto alla stregua di una riserva di rivalutazione.

3.1.5 Il bilancio di esercizio della società trasformata

Al termine del normale periodo amministrativo, la società risultante dalla trasformazione deve procedere alla redazione dell'ordinario bilancio d'esercizio.

Solitamente tale periodo coincide con l'anno solare e quindi il bilancio farà riferimento al periodo che inizia l'01/01 e termina il 31/12, in ogni caso deve fare riferimento anche alla società prima della trasformazione e non solamente alla frazione successiva all'operazione.

Attraverso il principio di continuità sancito dall'art. 2498 c.c. non avviene una chiusura ed una riapertura di esercizio, il "bilancio di chiusura" e il "bilancio di apertura" non rappresentano infatti rispettivamente il bilancio finale e iniziale di due distinte società, ma tali documenti e le relative scritture necessarie per la loro elaborazione hanno funzionalità solamente interna alla società.

Il bilancio d'esercizio redatto al 31/12, invece, rappresenta il documento ufficiale in riferimento a tutto il periodo amministrativo, dal quale risulterà un unico risultato d'esercizio, perdita o utile, e deve essere redatto secondo le regole dettate per il tipo di società risultante dalla trasformazione.

In caso di società di capitali gli amministratori devono procedere alla stesura del progetto, sottoponendolo alla verifica degli organi di controllo se esistenti, segue l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e infine al deposito presso il registro delle imprese.

All'art. 2217 c.c. viene posto l'obbligo, in capo a tutte le società, di redazione del bilancio al termine di ogni esercizio, attraverso il quale determinare il risultato di esercizio.

Per le società di persone non è previsto dal Codice Civile l'obbligo di attenersi ad uno schema specifico e l'obbligo di pubblicazione del bilancio elaborato, in realtà infatti il documento ha principalmente finalità interne e finalità esterne solo in sede di relativa tassazione e nel caso in cui l'impresa debba richiedere finanziamenti.

Dal momento che la forma è libera per la redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico le società di persone possono anche scegliere di adottare gli schemi civilistici.

Il Codice Civile, invece, prevede l'obbligo per le società di capitali di redazione del bilancio secondo la normativa contenuta dall'art. 2423 c.c. all'art.2435 c.c.

Il bilancio si compone dei seguenti documenti:

- *Stato Patrimoniale* (art. 2424 c.c.), è lo schema che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla data di chiusura dell'esercizio; è redatto a sezioni contrapposte, nella parte sinistra sono raggruppate le voci che rientrano tra le attività, a destra le passività;
- *Conto economico* (art. 2425 c.c.), è lo schema dal quale emerge il risultato d'esercizio, utile o perdita, è redatto in forma scalare ed ha la finalità di

fornire una corretta rappresentazione delle operazioni di gestione, attraverso una sintesi dei componenti, positivi e negativi, di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico;

- *Nota integrativa* (artt. 2427 e 2427-bis c.c.), il documento ha funzione esplicativa dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, funzione integrativa evidenziando informazioni qualitative che in quanto tali non possono essere indicate nei precedenti schemi, e complementare, fornendo ulteriori informazioni ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio;
- *Rendiconto finanziario* (art. 2425-ter c.c.) la cui funzione è indicare se l'impresa ha nel corso dell'esercizio accresciuto o assorbito risorse finanziarie. La norma prevede che i flussi oggetto di rappresentazione sono i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.

A tali prospetti, che costituiscono un insieme unitario e inscindibile, deve essere allegata la relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.).¹⁴

¹⁴ M. IORI, *Principi contabili nazionali e internazionali*, SistemaFrizzera24, 2018

Si riportano di seguito i due schemi civilistici rappresentati lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico.

SCHEMA di STATO PATRIMONIALE - Art. 2424 c.c.	
ATTIVO	PASSIVO
<p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</p> <p style="margin-left: 20px;">I - Immobilizzazioni immateriali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di sviluppo 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre <p style="margin-left: 20px;">II - Immobilizzazioni materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni e fabbricati 2) impianti e macchinario 3) attrezzature industriali e commerciali 4) altri beni 5) immobilizzazioni in corso e acconti <p style="margin-left: 20px;">III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in: <ol style="list-style-type: none"> a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bis) altre imprese 2) crediti: <ol style="list-style-type: none"> a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bis) verso altri 3) altri titoli 4) strumenti finanziari derivati attivi <p>C) Attivo circolante:</p> <p style="margin-left: 20px;">I - Rimanenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti <p style="margin-left: 20px;">II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verso clienti 2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate 4) verso controllanti 	<p>A) Patrimonio netto:</p> <ol style="list-style-type: none"> I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Altre riserve, distintamente indicate VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) per imposte, anche differite 3) strumenti finanziari derivati passivi 4) altri <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) obbligazioni 2) obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti 4) debiti verso banche 5) debiti verso altri finanziatori 6) acconti 7) debiti verso fornitori 8) debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate 10) debiti verso imprese collegate 11) debiti verso controllanti 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 12) debiti tributari 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14) altri debiti <p>E) Ratei e risconti</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

SCHEMA di STATO PATRIMONIALE - Art. 2424 c.c.

ATTIVO	PASSIVO
<p>5-bis) crediti tributari 5-ter) imposte anticipate 5-quater) verso altri III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4) altre partecipazioni 5) strumenti finanziari derivati attivi 6) altri titoli IV - Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali 2) assegni 3) danaro e valori in cassa D) Ratei e risconti</p>	

CONTO ECONOMICO CIVILISTICO	
A)	Valore della produzione:
	1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Totale.
B)	Costi della produzione:
	6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a) salari e stipendi; b) oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 12) accantonamenti per rischi; 13) altri accantonamenti; 14) oneri diversi di gestione. Totale.
(A - B)	Differenza tra valore e costi della produzione
C)	Proventi e oneri finanziari:
	15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; 17-bis) utili e perdite su cambi.
	Totale (15 + 16 - 17 ± 17-bis).
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:
	18) rivalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati; 19) svalutazioni: a) di partecipazioni; b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d) di strumenti finanziari derivati..
	Totale delle rettifiche (18-19)
(A - B ± C ± D)	Risultato prima delle imposte
	20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; 21) utile (perdite) dell'esercizio.

Capitolo 4

LA PERIZIA DI STIMA: METODI DI VALUTAZIONE, FORMA E CONTENUTO

4.1 METODI DI VALUTAZIONE PER LA STIMA

Il perito, al quale viene affidato il compito di redigere la perizia di stima, deve individuare, tra i diversi criteri di valutazione, quello che ritiene il più idoneo per attribuire alle attività e alle passività il loro valore corrente.

I principali metodi di valutazione possono essere distinti in due grandi categorie: i metodi diretti e i metodi indiretti.

4.1.1 I metodi diretti di valutazione

Sono definiti metodi diretti di valutazione quelli che stimano il capitale economico di un'azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato, per quote di capitale dell'azienda oggetto di valutazione o di aziende similari.

Tale metodo è poco utilizzato nella realtà a causa di diversi motivi, uno fra questi è legato al fatto che il prezzo di mercato è una variabile altamente instabile e spesso risulta inattendibile nel tempo.

4.1.2 I metodi indiretti di valutazione

I metodi indiretti utilizzano grandezze, quali il patrimonio, il reddito, i dividendi e il cash flow, ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.

Rientrano tra i metodi indiretti:

- *metodi patrimoniali*, attraverso i quali si applica il principio di valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il capitale dell'azienda, andando a sostituire il valore contabile di ognuno con il valore corrente individuato;
- *metodi reddituali*, si fondano sul principio che il valore di un'azienda è funzione del reddito che l'azienda stessa, in base alle attese, è in grado di produrre;
- *metodi misti patrimoniali – reddituali*, i quali prevedono il contestuale utilizzo sia di criteri reddituali che patrimoniali;
- *metodi finanziari*, attraverso i quali il valore di un'azienda corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa complessivi disponibili che l'azienda è in grado di generare in futuro.¹⁵

I metodi reddituali e finanziari sono detti anche metodi “sintetici”, in quanto arrivano ad attribuire un valore unico, a prescindere da come è composto il

¹⁵ Relazione giurata di stima del Panificio e Pasticceria Cerioni Roberto di Cerioni Mirco & C. S.n.c., Dott. Marcello Argentati

patrimonio, attraverso l'attualizzazione di flussi di reddito o finanziari che l'impresa sarà presumibilmente in grado di generare in futuro.

Dal momento che il documento redatto dal perito rappresenta l'insieme dei valori iniziali dei valori di bilancio della società di trasformazione, il metodo indiretto patrimoniale risulta essere il più adeguato, in quanto permette di descrivere e valutare i singoli elementi patrimoniali.

4.2 FORMA E CONTENUTO DELLA PERIZIA DI STIMA

Dottrina e giurisprudenza sono concorde sull'affermare che i risultati della perizia, che rappresentano il sistema iniziale dei valori di bilancio della società trasformata, devono essere esposti seguendo la forma del bilancio di esercizio, nonostante all'interno della relazione non viene esposto il conto economico.

Lo stato patrimoniale, però, deve essere accompagnato da un ulteriore documento descrittivo, attraverso il quale sono esposti le attività di verifica effettuate, i criteri di valutazione adottati e le eventuali difficoltà incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Il perito nella redazione della perizia deve indicare anche eventuali passività non adeguatamente riflesse in fondi rischi o spese future; deve fornire informazioni circa la presenza di eventuali vincoli su beni sociali, di garanzie concesse dalla società e di tutti quei rischi che non possono essere espressi attraverso valutazioni di bilancio ma a cui il patrimonio è soggetto.

Capitolo 5

ASPETTI FISCALI

L'imposta è un prelievo coattivo di ricchezza, volto a finanziare i servizi pubblici; si possono distinguere due tipologie di imposta: diretta, quella che colpisce direttamente il reddito o il patrimonio, e indiretta, se va a colpire invece i consumi, gli scambi e i trasferimenti.

Tra le imposte dirette si distinguono: l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), l'IRES (imposta su reddito delle società), IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), l'IMU (imposta municipale propria).

Nel gruppo delle imposte indirette, invece, rientrano tra le altre: l'IVA (imposta sul valore aggiunto), l'imposta di bollo, l'imposta di registro l'imposta sulle pubblicità.

La disciplina fiscale relativa all'operazione di trasformazione si differenzia a seconda che si tratta di trasformazione omogenea, quindi tra società, o eterogenea.

5.1 LE IMPOSTE DIRETTE IN AMBITO SOCIETARIO

5.1.1 Disciplina fiscale della trasformazione omogenea

Gli aspetti fiscali della trasformazione omogenea sono disciplinati dall'art. 170 del D.P.R.917/1986 del T.U. delle imposte dirette, il quale sancisce la neutralità

fiscale dell'operazione di trasformazione, affermando che *“La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”*.

Quanto emerge è il riconoscimento, anche da parte del legislatore fiscale, dell'operazione in oggetto come una mera modifica statutaria, la quale non comporta di conseguenza né la cessazione della società trasformanda, né la costituzione della società risultante dalla trasformazione.

Nonostante tale regime di neutralità, però l'operazione ha comunque dei risvolti fiscali, in particolar modo nel caso della trasformazione omogenea, in quanto le società di persone e le società di capitali sono soggette ad un regime impositivo del reddito differente.

Il secondo comma dell'art. 170 afferma che *“In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II (IRES) in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico”*.

La disposizione si occupa di disciplinare solamente il caso della trasformazione omogenea evolutiva o involutiva, senza fornire alcuna disposizione circa la trasformazione all'interno dei gruppi stessi delle società di persone e di capitali; la

giustificazione sta nel fatto che nel secondo caso non avviene alcuna modifica relativa alle modalità di determinazione e di tassazione del reddito.

La norma, nel fornire una disciplina di ambito fiscale, prevede che l'esercizio, che solitamente coincide con l'anno solare, venga diviso in due autonomi periodi d'imposta, separati dalla data di effetto dell'operazione: il reddito maturato nel primo periodo è determinato e tassato secondo le disposizioni dettate per il tipo di società di origine, mentre il secondo periodo è determinato e tassato con le regole della società di destinazione.

Ipotizzando la trasformazione di una S.n.c. in una S.r.l., il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare (dall'01/01 al 31/12) e che l'operazione ha effetto in data 01/07, il primo periodo ha decorrenza dall'01/01 al 30/06 e il reddito è quindi determinato e tassato secondo la normativa dettata per le società di persone, mentre il secondo periodo inizia l'01/07 e termina il 31/12 ed è assoggettato alle regole dettate per le società a responsabilità limitata.¹⁶

¹⁶ G. SCAVOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.561

Attraverso una rappresentazione grafica si ottiene:

01/01	01/07	31/12
Primo periodo d'imposta		Secondo periodo d'imposta
IRPEF		IRES

Dall'analisi emerge, quindi, la necessità di individuazione della data di effetto dell'operazione rilevante ai fini fiscali e le modalità di determinazione del reddito relativo ai due periodi sopra indicati:

- La data di effetto dell'operazione

La norma, contenuta nell'art.170 del D.P.R.917/1986 del T.U. delle imposte dirette, si limita ad indicare come spartiacque la data di effetto dell'operazione, ma non definisce quale sia, nel corso di tutta l'operazione di trasformazione, il momento esatto da considerare come data di effetto.

Di fronte a tale mancanza occorre fare riferimento, quindi, alle interpretazioni desumibili dalla dottrina, dalla prassi e dalla giurisprudenza.

In coerenza con l'interpretazione prevalente in ambito civilistico che fa coincidere la data di effetto con l'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti

per il tipo sociale di origine e di destinazione, le indicazioni ministeriali, sono univoche nel far coincidere la data di effetto con quella di iscrizione della delibera nel registro delle imprese, non riconoscendo tale effetto ad altre date del procedimento e non ammettendo al possibilità di indicazione di date antergate o postergate all'interno della delibera di trasformazione.

- Le modalità di determinazione del reddito

Dal momento che anche relativamente alle modalità di determinazione del reddito non ci sono indicazioni, sono applicate le modalità ordinarie, tenendo però in considerazione che le due frazioni in cui viene a dividersi l'esercizio rappresentano due autonomi periodi di imposta, ovviamente di durata inferiore all'anno.

Le regole da applicarsi sono quindi quelle di carattere generale contenute nell'art. 110 comma 5 del D.P.R.917/1986 previste per i casi di esercizi di durata inferiore o superiore ad un anno, il quale afferma: *“I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi”*.

La norma è quindi applicabile, però, solamente ai componenti reddituali previsti negli articoli che richiama espressamente, ad esempio all'art. 102 la norma

disciplina i soli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, escludendo gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e dei costi pluriennali, che di conseguenza non possono essere ragguagliati alla durata del periodo di imposta, ma sarà necessario imputare ad ognuno dei due periodi una quota intera di ammortamento.

L'individuazione dei due periodi è importante anche in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto il reddito prodotto nel periodo precedente alla trasformazione dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi redatta secondo il modello previsto per il tipo di società di origine.

Inoltre, la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata, a norma dell'art. 5 dl D.P.R. n. 322 del 22/7/1998, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione.

5.1.2 Il riporto delle perdite

Ulteriore aspetto da analizzare, quando avviene un cambio societario, riguarda la possibilità di riporto delle perdite pregresse generate dalla società trasformanda in capo alla società risultante dalla trasformazione.

Occorre innanzi tutto precisare che, problematiche associate al riporto delle perdite possono sorgere solo in caso di trasformazioni evolutive e involutive, in

quanto in casi di operazione all'interno del gruppo delle società di persone o del gruppo delle società di capitali non generano un mutamento del regime impositivo.

Analizzando la trasformazione evolutiva, in capo alla società stessa non sorgono problemi, dal momento che sia le perdite che gli utili prodotti dalla società sono imputati ai soci "per trasparenza", con la conseguenza che la società stessa non si troverà mai di fronte a perdite da riportare.

Difficoltà sorgono, invece, in capo ai soci e l'art. 8 del D.P.R. 917/1986, come modificato dalla legge n. 244/2007, indica due modalità di compensazione delle perdite prodotte dalle società di persone.

Nel caso di contabilità ordinaria, per natura o per opzione, le perdite sono compensabili nel periodo di imposta solo con altri redditi di impresa o da partecipazione, mentre la parte eccedente è riportabile in compensazione dei redditi della stessa società conseguiti negli esercizi successivi solo per il valore massimo corrispondente ad un quinto, o illimitatamente per le perdite conseguite nei primi tre periodi di imposta di vita della società.

In caso di contabilità semplificata, invece, le perdite sono compensabili nell'esercizio con qualsiasi altro reddito, ma la parte eccedente non può essere riportata a compensazione dei redditi generati negli esercizi successivi.¹⁷

¹⁷ G. SCAVOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.565

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha introdotto, però, delle modifiche al regime delle perdite per i soggetti IRPEF, allineando la disciplina ad essi applicata con quella prevista ai fini IRES, prevedendo anche per le contabilità semplificate la compensazione verticale con altri redditi d'impresa e partecipazione.¹⁸

Ai soggetti IRPEF viene, inoltre, riconosciuta, indipendentemente dal tipo di contabilità adottato, la possibilità del riporto illimitato delle perdite nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa ma nel limite dell'80% dello stesso, eliminando il precedente limite quinquennale.

Spostando l'attenzione sulle trasformazioni involutive, invece, la società di persone che risulterà a seguito dell'operazione può riportarsi a compensazione dei suoi redditi futuri le relative perdite pregresse, alle stesse condizioni e nei limiti previsti per la società di capitali.

5.1.3 Il trattamento fiscale delle riserve

La trasformazione genera importanti conseguenze anche relativamente agli utili prodotti negli esercizi precedenti ma non ancora distribuiti ai soci e di conseguenze rilevati in apposite riserve di bilancio.

¹⁸ <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13293-riporto-perdite-irpef-novit-nella-legge-di-bilancio-2019.html>

Prima di proseguire con l'analisi, però, è bene ricordare che gli utili conseguiti da una società di persone sono già tassati in capo ai soci, nel medesimo anno in cui sono conseguiti a prescindere dalla avvenuta distribuzione; mentre nelle società di capitali gli utili sono già tassati in capo alla società e quindi assoggettati ad IRES, ma, dal momento che sono stati accantonati a riserva, non sono stati ancora tassati in capo al socio.

Occorre quindi fare attenzione perché, in fase di trasformazione, potrebbero avvenire sottrazioni o duplicazioni d'imposta.

Il legislatore, per evitare che quanto appena descritto possa accadere, ha previsto ai commi 3 e 4 dell'art.170 del D.P.R.917/1986 delle disposizioni tese a mantenere il regime di origine anche in capo al nuovo tipo sociale.

Al comma 3 sono dettate disposizioni in caso di trasformazione evolutiva, stabilendo che le riserve di utili, già presenti nel bilancio della società di persone di origine e quindi già tassate in capo ai soci, possono essere distribuite dalla società di capitali scaturente dalla trasformazione, senza che le stesse concorrano a formare il reddito imponibile dei soci, ma alla condizione che siano esposte in bilancio indicando la loro origine, attraverso una denominazione specifica, come ad esempio "utili esercizi precedenti ex S.n.c.", in modo da distinguerle dalle riserve di utili accantonate successivamente da assoggettare, invece, a tassazione a seguito di distribuzione ed evitare, di conseguenza, una doppia tassazione.

Al comma 4, invece, sono regolamentate le trasformazioni involutive, partendo dal presupposto che in tal caso le riserve di utili non hanno ancora scontato l'imposta personale in capo ai soci.

Con la trasformazione tali riserve, a prescindere dalla effettiva distribuzione, concorreranno a formare il reddito dei soci e saranno tassate in capo ad essi "per trasparenza", a meno che non sono iscritte all'interno del bilancio della società di persone attraverso una denominazione che ne indichi l'origine, come può essere ad esempio "riserve utili esercizi precedenti ex S.r.l., di modo che esse mantengano il loro regime ordinario e vanno a formare il reddito dei soci solo in fase di distribuzione delle stesse o se utilizzate per scopi differenti dalla copertura di perdite di esercizio.

Nonostante l'imputazione "per trasparenza" il comma 5 dell'art. 170 afferma: *"Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all'articolo 73"*, e quindi quello proprio della distribuzione dei dividendi da parte delle società di capitali, con tassazione parziale a seconda della quota di partecipazione detenuta e della qualifica soggettiva del percipiente.

5.2 LE IMPOSTE DIRETTE IN AMBITO DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

La normativa fiscale della trasformazione eterogenea è contenuta nell'art. 171 del D.P.R.917/1986 del T.U. delle imposte dirette.

Il contenuto della norma, come dalla stessa affermato, fa però riferimento esclusivamente al passaggio da società soggette ad IRES, comprendendo, oltre alle società di capitali, anche le società cooperative, le società consortili aventi forma di società di capitali e le società di mutua assicurazione, in enti non commerciali; quindi nonostante il riferimento all'art. 2500-*septies* c.c., in realtà l'ambito di applicazione civilistico e fiscale non coincidono.

Il quadro che emerge è che la trasformazione da e in società di capitali, società cooperative e società consortili, in ambito fiscale, sono assimilate a trasformazioni omogenee all'interno del gruppo delle società di capitali e di conseguenza viene riconosciuto loro il regime di perfetta neutralità fiscale, senza interruzione del periodo di imposta in corso.

Quanto appena analizzato si applica quindi anche alle trasformazioni delle società di cui sopra in enti fiscalmente qualificati "commerciali", i quali hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, caratterizzate dalla continuità del regime impositivo e quindi in entrambi i casi soggetti ad IRES.

La trasformazione delle società di capitali in società semplice, invece, dal punto di vista fiscale non è riconosciuta come trasformazione omogenea, al contrario di quanto accade in ambito civilistico, e di conseguenza non beneficia del regime di neutralità fiscale.

5.2.1 La trasformazione eterogenea delle società in enti non commerciali

La trasformazione eterogenea delle società soggette ad IRES in enti “non commerciali” è disciplinata dal primo comma dell’art. 171 del D.P.R.917/1986.

La norma equipara l’operazione all’assegnazione dei beni della società ai soci o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, prevedendo che gli stessi si considerano realizzati in base al loro valore normale, con la conseguenza emersione di plusvalenze (o minusvalenze) imponibili (o deducibili).

La presunzione di realizzo, però, non si applica per quei beni che, anche dopo la trasformazione, continuano a far parte dell’ente trasformato e che quindi non fuoriescono dal regime d’impresa.¹⁹

L’art. 171 disciplina anche il trattamento al quale sono assoggettate le riserve della società trasformata, affermando: *“Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell’articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:*

¹⁹ G. SCAVOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.568

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione.”

Le riserve che si sono formate prima della trasformazione sono, quindi, tassate in capo ai soci o agli associati nell'esercizio successivo alla trasformazione, ad eccezione del caso in cui sono iscritte nel bilancio dell'ente trasformato con l'indicazione della loro origine, in tal caso l'adempimento fiscale viene rinviato al momento in cui le riserve vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura delle perdite.

L'art. 171 è lacunoso, invece, relativamente al riporto delle perdite dell'ente trasformato, in mancanza di una disciplina occorre quindi far ricorso a interpretazioni basate sulle regole di carattere generale:

- se a seguito di trasformazione cessa l'attività commerciale precedentemente esercitata dalla società le perdite sorte prima dell'operazione non possono essere utilizzate, posta l'inesistenza di ulteriori redditi d'impresa che possono essere portati in compensazione;
- se a seguito della trasformazione l'ente prosegue l'attività commerciale le perdite del periodo precedente sono compensabili con i redditi conseguiti dall'ente, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 84 D.P.R. 917/1986.

5.2.2 La trasformazione eterogenea degli enti non commerciali in società

La trasformazione eterogenea degli enti “non commerciali” in società soggette ad IRES è disciplinata, invece, dal secondo comma dell’art. 171 del D.P.R.917/1986, il quale assimilando l’operazione al conferimento in società dichiara: *“La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies c.c. del codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso”*.

I beni sono acquisiti al patrimonio della società al valore corrente, con la possibilità di rilevazione di plusvalenze fiscalmente rilevanti.

In assenza, anche in questo caso, di una normativa specifica che disciplini il riporto delle perdite, in via interpretativa si ritiene che queste siano utilizzabili dalla società risultante dalla trasformazione secondo le regole ordinarie previste dall’art. 8, comma 3, D.P.R. 917/1986.

5.2.3 La trasformazione eterogenea delle società di persone

Non sono previste disposizioni in merito alla trasformazione eterogenea da ed in società di persone di enti vari; la giustificazione di tale mancanza deriva probabilmente dal fatto che il legislatore civilistico, ancora prima di quello fiscale, non ha previsto alcuna regolamentazione di questo tipo di operazione, nonostante l’ammissibilità dell’operazione.

5.3 LE IMPOSTE INDIRETTE

5.3.1 La trasformazione omogenea

La trasformazione omogenea è un'operazione del tutto irrilevante ai fini IVA, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Il comma 3 dell'art. 2 del D.P.R. 633/1972 alla lettera *f*) prevede che non sono considerate cessioni di beni *“i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società”*.

Quanto si evince dalla norma è che l'operazione non solo non determina il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta, ma non dà luogo neanche agli adempimenti formali connessi all'applicazione dell'imposta, come ad esempio l'emissione della fattura di vendita.

La contabilità IVA prosegue quindi senza soluzione di continuità, restando del tutto insensibile alla trasformazione; unico adempimento obbligatorio ai fini IVA è la comunicazione di variazione dei dati che l'operazione ha prodotto ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 633/1972, ma tale adempimento è obbligatorio per ogni variazione derivante da modifiche statutarie.

In sede di Dichiarazione IVA, il modello verrà redatto dalla società risultante dalla trasformazione seguendo le istruzioni dettate dall'Agenzia delle Entrate, le quali prevedono la redazione e la presentazione di un unico modello che ingloba tutto l'esercizio e quindi sia il periodo prima della trasformazione che il periodo successivo, composta dal frontespizio e da due moduli, uno per ogni periodo.

Nell'unico frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione.

Relativamente all'imposta di registro l'operazione di trasformazione è assimilata ad una qualsiasi modificazione statutaria ed è quindi assoggettata ad imposta fissa di € 168,00 come previsto dal comma 4 della Tariffa, parte I, D.P.R. 131/1986.

5.3.2 La trasformazione eterogenea

Relativamente all'IVA non ci sono indicazioni normative o interpretazioni specifiche da parte dell'amministrazione finanziaria, di conseguenza occorre fare riferimento ai principi applicativi generali dell'imposta, considerando il fatto che il regime della trasformazione omogenea è applicabile solo nel caso in cui la trasformazione eterogenea non comporta la fuoriuscita dei beni dell'attività commerciale già esercitata.

In caso di trasformazione eterogenea di società di capitali con relativa cessazione dell'attività commerciale, invece, viene a verificarsi il presupposto di tassazione, in quanto i beni saranno destinati a finalità diverse estranee all'esercizio di impresa e quindi soggetti a IVA a norma dell'art. 2, comma 2, n.5 del D.P.R. 633/1972, che considera cessione di beni *“la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano*

un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19”.

Per la trasformazione eterogenea in società di capitali, invece, l'operazione è fuori dal campo di applicazione dell'applicazione per mancanza del presupposto soggettivo, secondo il quale per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto è necessario che il bene sia ceduto e/o il servizio sia prestato da un soggetto che svolge abitualmente un'attività di impresa o di lavoro autonomo, definite del D.P.R. 633/1972 agli articoli 4 e 5; si applica di conseguenza l'imposta di registro.²⁰

²⁰ G. SCAVOLI, *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p.572

Capitolo 6

LA TRASFORMAZIONE DEL PANIFICIO CERIONI

6.1 LA STORIA DELL'IMPRESA

Il Panificio Cerioni è una realtà aziendale operante nel territorio della Vallesina, che svolge l'attività di "laboratorio di panificio e pasticceria con annessa rivendita", che nel 2017 è stata oggetto di una trasformazione di tipo omogeneo evolutivo, da società in nome collettivo si è trasformato in società a responsabilità limitata.

La data di costituzione della società risale all'11 settembre 1984 e la ragione sociale individuata per l'esercizio dell'attività è stata: "PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO & C. – S.N.C.", variata il 22/01/2015 in "PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C. – S.N.C.

La sede legale è collocata a Monte Roberto, provincia di Ancona, nella frazione Pianello Vallesina, in via XXV Aprile, 40.

Al momento della costituzione i soci erano i Sigg.: Cerioni Roberto, la moglie Ronconi Miralda, Tesei Virgilio e Cardinali Giuseppina, ma successivamente, con atto notarile del 03/01/1991, i soci Tesei Virgili e Cardinali Giuseppina recedono dalla società.

Nel 2014 viene a mancare Cerioni Roberto e di conseguenza i figli Cerioni Mirco e Cerioni Catia decidono di entrare a far parte della società e diventare soci della stessa.

La società con atto pubblico del 04/07/2017, depositato in data 07/07/2017, si trasforma da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, passando quindi da società di persone a società di capitali, lasciando invariata la compagine sociale, composta dalla moglie e dai due figli, i quali ricoprono anche la carica di amministratori.

6.2 ASPETTI CIVILISTICI

La trasformazione che ha interessato il Panificio Cerioni rientra nel gruppo delle trasformazioni omogenee evolutive, che prevedono il passaggio da società di persone a società di capitali; nel caso specifico del Panificio Cerioni, l'impresa è passata dall'iniziale forma giuridica di società in nome collettivo a quella di società a responsabilità limitata; la cui normativa civilistica di riferimento è quindi contenuta negli articoli dal 2500-*ter* al 2500-*quinquies* c.c., oltre agli articoli di carattere generale 2498 – 2499 – 2500 c.c.

La trasformazione del Panificio Cerioni, come stabilito dall'art. 2500 c.c. risulta da atto pubblico, all'interno del quale sono contenute le indicazioni previste per la costituzione di una società a responsabilità limitata dettate dall'art. 2463 c.c.

In primo luogo, l'atto di costituzione indica la denominazione scelta per la società risultante dalla trasformazione, che risulta essere "PANIFICIO CERIONI S.R.L.", la cui sede legale corrisponde a quella precedente la trasformazione.

All'interno dell'atto costitutivo, tra le altre indicazioni, si individua la compagine sociale composta da Ronconi Miralda, Cerioni Mirco e Cerioni Catia e l'ammontare del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato corrispondente ad € 20.000,00, le cui quote di partecipazione di ciascun socio sono rispettivamente 66,66% e 16,67% per ciascuno dei due figli.

A norma dell'art. 2500-*quater* c.c., che tutela il singolo socio, le quote relative al Panificio Cerioni S.r.l. sono state assegnate ai soci mantenendo inalterate le precedenti percentuali possedute da ciascuno, garantendo così il diritto sancito dall'articolo del Codice Civile di assegnazione di una quota proporzionale alla partecipazione posseduta prima dell'operazione.

Il primo comma dell'art. 2500-*ter* c.c. prescrive che la trasformazione è decisa con il consenso della maggioranza dei soci; nel caso del Panificio Cerioni la delibera è stata ottenuta con l'unanimità dei consensi; tale accordo è stato favorito in primo luogo dal ristretto numero dei soci e poi dal legame familiare che li unisce, di conseguenza nessuno di essi ha ritenuto necessario esercitare il diritto di recesso, che rientra tra le forme di tutela del socio non concorde all'operazione.

6.2.1 Aspetti civilistici della perizia di stima

La trasformazione omogenea evolutiva richiede la redazione della perizia di stima del patrimonio da parte di un perito, attraverso una relazione giurata, come stabilito al secondo comma dell'art. 2500-ter c.c., attraverso la quale sono valutati i valori dell'attivo e del passivo della società oggetto di trasformazione.

Il perito incaricato alla redazione della relazione di stima del Panificio Cerioni, trattandosi di trasformazione in società a responsabilità limitata, è stato nominato, come previsto dall'art. 2465 c.c., direttamente dalla società, la quale ha scelto di assegnare l'incarico al Dott. Marcello Argentati, Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Come prescritto dal medesimo art. 2465 c.c., la stima del patrimonio sociale del Panificio Cerioni effettuata del Dott. Argentati è avvenuta attraverso la redazione di una relazione giurata; alla stessa, infatti, è stato allegato il verbale di asseveramento attraverso il quale il perito giura di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli dinanzi ad un funzionario Cancelliere del Tribunale che ha firmato a sua volta il documento.

6.3 ASPETTI STRATEGICI ED ECONOMICI

L'operazione di trasformazione rappresenta una sorta di “cambiamento di rotta” per la società che decide di mutare la forma giuridica inizialmente scelta in fase di costituzione, per individuarne una che più si adatti ai cambiamenti che

intercorrono nel corso della vita di un'impresa provenienti sia dell'ambiente esterno che da quello interno all'impresa stessa.

La morte improvvisa e precoce di Cerioni Roberto ha esposto la società e i soci ad una fase di forte destabilizzazione, non solo sotto la sfera personale ma anche quella lavorativa.

Relativamente all'attività, si è proceduto, attraverso la trasformazione, verso la scelta di una forma giuridica che limitasse la responsabilità dei singoli soci, facendo in modo che il patrimonio personale degli stessi non venisse coinvolto per adempiere ad eventuali debiti della società, individuando quindi nella società a responsabilità limitata la forma giuridica più opportuna per il proseguimento dell'attività.

Alla base dei fattori interni sicuramente non rientrano i fattori umani, in quanto il legame familiare che lega i soci non ha fatto venir meno rapporti di fiducia e di stima reciproca.

Limitando la responsabilità dei soci, il Panificio Cerioni ha aumentato la sua capacità di poter attingere a ulteriori capitali a titolo di credito, in quanto i singoli soci possono offrire garanzie personali più efficaci e limitatamente ad alcuni soggetti, rispetto a quando invece l'attività era esercitata con la forma giuridica di società in nome collettivo la cui responsabilità era invece illimitata per la generalità delle obbligazioni sociali.

6.4 ASPETTI CONTABILI

6.4.1 La perizia di stima

Al fine di poter redigere la relazione di stima, il perito deve raccogliere quante più informazioni e documenti possibili.

Nel caso del Panificio Cerioni, il Dott. Argentati oltre ad analizzare il bilancio infrannuale della società, ha organizzato una serie di incontri con i responsabili dell'azienda, così da avere un confronto con gli stessi circa la documentazione necessaria per la stima, le metodologie di controllo ed eventuali collaborazioni di cui egli stesso si sarebbe avvalso per svolgere il lavoro.

Tra i documenti richiesti ed analizzati si individuano: il libro inventari, il libro IVA, il libro dei cespiti ammortizzabili, i partitari delle voci di bilancio.

Il Dott. Argentati, in aggiunta, ha anche analizzato le procedure amministrative e contabili, con il fine ultimo di valutare l'attendibilità dei dati consuntivi forniti dal Panificio Cerioni; quanto emerge è che le procedure messe in atto dalla società sono tali da garantire un buon livello di attendibilità.

Prima di procedere con la stima, il perito, inoltre, deve individuare quale tra i vari criteri di valutazione disponibili è il più idoneo alla valutazione.

La scelta del Dott. Argentati è ricaduta nel metodo patrimoniale, trattandosi, secondo il suo parere, del metodo più idoneo al fine di individuare un complesso di valori sui quali esprimere un giudizio sul "valore più probabile", tenuto conto delle

caratteristiche strutturali operative, della funzione e delle peculiarità a cui la perizia si ispira.

La perizia, che deve essere terminata prima della delibera di trasformazione in quanto rappresenta un documento necessario alla delibera, deve di conseguenza necessariamente fare riferimento ad una situazione anteriore di almeno qualche settimana, tenuto conto anche dei tempi necessari per l'elaborazione della stessa da parte del perito.

Per la redazione della relazione del Panificio Cerioni il perito ha scelto come data di riferimento il 30/04/2017, tenuto conto che la trasformazione ha avuto effetto con atto del 04/07/2017, depositato in data 07/07/2017, la società ha elaborato e consegnato al perito, quindi, il bilancio infrannuale, composto dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, nonostante il risultato della valutazione venga poi esposto in perizia facendo riferimento solamente alla situazione patrimoniale, redatto anch'esso alla data del 30/04/2017.

All'interno della perizia del Panificio Cerioni, infatti, è esposta la sola situazione patrimoniale redatta al 30/04/2017 dalla società e la situazione patrimoniale rettificata dal perito alla data del 30/04/2017, esponente i valori ottenuti a seguito della valutazione, di seguito riportate:

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/04/2017

ATTIVITÀ		
	Saldo Dare	Saldo Avere
Immobilizzazioni materiali		
Immobili civili	76.549,42	
Fabbricati industriali	377.907,05	
Costruzioni leggere	5.392,51	
Impianti tecnici specifici	82.324,27	
Macchinari-macchine operatrici	87.286,74	
Attrezzatura	67.656,08	
Automezzi	47.448,43	
Attrezzatura varia	5.642,20	
Macchine d'ufficio elettroniche	28.482,29	
Mobili ed arredi	108.752,31	
Totale immobilizzazioni materiali	887.441,30	
Immobilizzazioni finanziarie		
Deposito cauzionale	296,42	
Totale immobilizzazioni finanziarie	296,42	
Crediti		
Crediti V/clienti	35.031,49	
Cassa	5.315,94	
Crediti vs Banca	72.474,34	
Crediti vs erario	1.025,72	
Effetti attivi in portafoglio	13.032,27	

Scorte di merci	18.640,20	
Totale Crediti	145.519,96	
Perdita es. precedenti	17.741,42	
TOTALE ATTIVITA'	1.050.999,64	
PASSIVITÀ		
	Saldo Dare	Saldo Avere
Patrimonio netto		
Capitale sociale		516,42
Totale patrimonio netto		516,42
Fondi amm.to immobilizzazioni materiali		
Fondo amm.to impianti tecnici		77.286,82
Fondo amm.to impianti e macchinari		85.205,37
Fondo amm.to automezzi		47.346,69
Fondo amm.to attrezzature		60.399,59
Fondo amm.to macchine uff. elettronico		27.849,09
Fondo amm.to mobili		108.575,44
Fondo amm.to attrezz-varie		5.642,20
Fondo amm.to fabbricati		210.442,03
Fondo amm.to costruzioni leggere		3.312,51
Totale fondi amm.to immobilizzazioni materiali		626.059,74
Fondi accantonamento		
Fondo liquidazione personale		161.666,36
Fondo tfr prev.compl.		41,06

Dipendenti conto c/ratei maturati	11.563,31
Totale fondi	173.270,73
Debiti	
Fornitori	41.639,84
Personale c/retribuzione	45.238,61
Inps c/contributi	4.933,00
Debiti div	240,00
Erario c/ritenute	12.460,32
Erario c/iva	1.740,56
Debiti vs soci per finanziamenti	112.574,25
Totale Debiti	218.826,58
TOTALE PASSIVITA'	1.018.673,47
TOTALE A PAREGGIO (UTILE)	32.326,17

SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICATA AL 30/04/2017

ATTIVITÀ		
	Saldo Dare	Saldo Avere
Immobilizzazioni materiali		
Immobili civili	70.000,00	
Fabbricati industriali	350.900,00	
Costruzioni leggere	2.000,00	
Impianti tecnici specifici	35.000,00	
Macchinari	25.000,00	
Automezzi	12.000,00	
Attrezzatura varia	1.000,00	
Macchine d'ufficio elettroniche	5.000,00	
Mobili ed arredi	15.000,00	
Totale immobilizzazioni materiali	515.900,00	
Immobilizzazioni finanziarie		
Deposito cauzionale	296,42	
Totale immobilizzazioni finanziarie	296,42	
Crediti V/clienti	35.031,49	
Cassa	5.315,94	
Crediti vs Banca	72.474,34	
Crediti vs erario	1.025,72	
Effetti attivi in portafoglio	13.032,27	
Totale Crediti	126.879,76	

Rimanenze	
Scorte di merci	18.640,20
Totale rimanenze	18.640,20
TOTALE ATTIVITA'	661.716,38
PASSIVITÀ	
Fondi accantonamento	
Fondo liquidazione personale	161.666,36
Fondo tfr prev.compl.	41,06
Dipendenti conto c/ratei maturati	11.563,31
Totale fondi	173.270,73
Debiti	
Fornitori	41.639,84
Personale c/retribuzione	45.238,61
Inps c/contributi	4.933,00
Debiti div	240,00
Erario c/ritenute	12.460,32
Erario c/iva	1.740,56
Debiti vs soci per finanziamenti	112.574,25
Totale Debiti	218.826,58
TOTALE PASSIVITA'	392.097,31
CAPITALE NETTO RETTIFICATO	269.619,07

Dall'analisi della perizia emerge che il perito, a seguito della valutazione, ad eccezione delle immobilizzazioni materiali, ha ritenuto congrui i valori delle voci dell'attivo e del passivo con quelli presenti nella situazione patrimoniale infrannuale della società, nello specifico, distinguendo tra attività e passività, il perito ha individuato che:

ATTIVITÀ

- immobilizzazioni finanziarie: l'importo è relativo ad un deposito cauzionale per utenze;
- crediti: la valutazione è basata su una accurata ponderazione della loro "qualità", e sono stati opportunamente classificati secondo il loro grado di esigibilità e il loro presunto valore di realizzo, distinguendoli per categorie omogenee;
- scorte di merci: sono costituite dalle rimanenze in magazzino di materie prime e prodotti finiti;

PASSIVITÀ

- fondo liquidazione personale: rappresenta il debito verso i dipendenti per il TRF maturato;
- dipendenti c/ratei maturati: l'importo indica il debito verso i dipendenti per ferie, ROL, ratei tredicesime e contributi;

- INPS c/ contributi – Debiti diversi – Erario c/ritenute: sono voci i cui valori comprendono debiti per retribuzioni, TFR erogato e relativi contributi e ritenute;
- erario c/iva: si riferisce al debito verso l'erario per il saldo IVA;
- debiti vs/soci per finanziamenti: si riferisce al credito dei soci legato a prestiti effettuati dagli stessi a favore della società.

I valori esposti delle partite debitorie non sono stati rettificati dal perito, perché, a seguito dell'analisi della contabilità aziendale e della documentazione fornitagli, lo stesso ha rilevato che i saldi esposti nella situazione patrimoniale della società corrispondono all'effettivo debito maturato ed esigibile alla data di riferimento scelta.

Per la valutazione delle immobilizzazioni materiali, il Dott. Argentati ha tenuto conto dell'idoneità delle stesse a partecipare al ciclo produttivo dell'azienda dopo la trasformazione, a prescindere dal residuo da ammortizzare, stimando quindi il loro valore che risulta essere maggiore rispetto al valore contabile al 30/04/2017.

Per la stima degli immobili il Dott. Argentati ha utilizzato la banca delle quotazioni immobiliari (OMI); mentre per la valutazione delle altre immobilizzazioni materiale ha tenuto conto del loro stato di conservazione in genere, delle manutenzioni eseguite sugli stessi, della possibilità di poter apporre

modifiche o rinnovamenti sugli stessi in futuro, dell'uso che ne viene fatto dalla società e della loro utilità che in generale possono offrire e apportare nell'azienda.

Al termine della valutazione e con la redazione della situazione patrimoniale rettificata al 30/04/2017 il valore netto patrimoniale complessivo è di € 269.619,07, dato dalla differenza delle attività € 661.716,38 e delle passività € 392.097,31 e arrotondato prudenzialmente dal perito ad € 265.000,00.

Al termine dell'operazione risulta quindi una situazione che favorisce l'operazione di trasformazione, in quanto il valore patrimoniale eccede il minimo previsto per il tipo di società che risulterà dalla trasformazione, che nel caso del Panificio Cerioni è pari ad € 10.000,00, corrispondente al minimo richiesto per la costituzione di una S.r.l.

6.4.2 Bilancio di chiusura del PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI

ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C. S.N.C.

Alla data del 06/07/2017, giorno antecedente a quello di deposito dell'atto di trasformazione, è stato redatto il bilancio di chiusura della società "PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C. S.N.C.", composto dalla situazione patrimoniale, rappresentante le attività e le passività che compongono il patrimonio della società, ed il conto economico, che evidenzia il

risultato conseguito fino alla data di effetto della trasformazione richiesto ai fini fiscali dal secondo comma dell'art. 170 D.P.R. 917/1986.

Tale bilancio, per il quale non è previsto l'obbligo di redazione da alcuna normativa, ha la sola funzione di rappresentare e in qualche modo formalizzare la situazione patrimoniale e reddituale della società oggetto di trasformazione.

Al 06/07/2017 il bilancio del Panificio Cerioni risulta essere il seguente, dal quale si evidenzia un utile di € 30.459,18.

Data: 17/04/18

BILANCIO DELLA DITTA : PANIFICIO CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO E C SNC
VIA XXV APRILE, 40
60030 MONTE ROBERTO (AN)

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2017 AL 06/07/2017 Centesimi di Euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE
101001	CASSA CONTANTI	2.673,91	
101	CASSA	2.673,91	216003 ERARIO C/IVA
102000	UBI BANCA	47.527,69	216 ERARIO C/IVA
102	BANCHE	47.527,69	501001 AGAPE - AGAPE SRL
204001	ALVECC - AL VECCHIO ROTONE SRL	5.781,26	501001 BALLETT - BALLETTI OFFICINA DI BA
204001	BONAND - ROSINA DI BONVECCHI AND	313,61	501001 BANMAR - BANCA DELLE MARCHE
204001	BROPIN - BRONZINI PINO	236,61	501001 BIGSRL - BIG SRL A S.U.
204001	C E G - C. & G. SAS DI CHIODI GI	687,45	501001 BINIGI - AZ. APISTICA "TESORI DEL
204001	CICISP - CIRCOLO CITTADINOSPORT	462,39	501001 CDASRL - C.D.A. SRL CENTRO DISTR
204001	COMCAS - comune di castelbellino	32,80	501001 CERMIR - CERIONI MIRCO
204001	DA ERC - BAR PIZZERIA DA ERCOLE	189,50	501001 CESAND - CESARONI ANDREA
204001	H2O - H2O DI GIACANI LAURA	317,51	501001 CICOOL - CICOOLA LUIGI E C SNC
204001	LA CES - LA CESOLA SNC DI CIARMA	1.883,81	501001 DULCA - DULCA SRL
204001	LACVER - L'ACINO VERDE SRL	1.585,79	501001 ELLIMB - ELLE IMBALLAGGI DI CALC
204001	LE FAN - LE FANTASIE DI PORCAREL	395,09	501001 ENI - ENI SPA
204001	LE SPE - LE SPECIALITA' DI CHIAR	254,42	501001 FARMAR - FARMAREGNO SRL
204001	LUCMAS - LUCONI MASSIMILIANO	66,00	501001 FIOGRE - fioretti e gresti snc
204001	MAGINI - MAGINI CARNI SRL	2.635,94	501001 GETBAR - GETULIO BARZETTI
204001	MALVIT - RIST. PIZ. MALDINI VITT	315,31	501001 GLOSER - GLOBAL SERVICE SRL
204001	MONTER - COMUNE DI MONTE ROBERTO	245,27	501001 LEDASR - LEDA SRL
204001	PAPA - PAPA GIUSEPPE E C. SNC	635,36	501001 LUCLID - LUCONI LIDA
204001	PERBAC - PERBACCO DI CESARETTI C	572,52	501001 MOLMAR - MOLINO MARIANI PAOLO SR
204001	PETRUC - PETRUCCI E NATALI SRL	495,00	501001 MULTIS - MULTISERVIZI SPA
204001	PICHUP - PICK UP di BARBONI ALME	507,35	501001 NASMAT - matteo naspisrl
204001	PRO LO - PRO LOCO MONTE ROBERTO	93,50	501001 OFFICE - OFFICE MARKET SRL
204001	PROLOC - PRO LOCO DI CASTELBELLI	451,15	501001 PETRUC - PETRUCCI E NATALI SRL
204001	RICCIO - RICCIOTTI SRLS	1.179,12	501001 PLASTI - PLASTITALIA SRL
204001	RISPON - RISTORANTE AL PONTE MAG	228,91	501001 ROVAGN - rovagnati spa
204001	SABLUC - IMAGE DI SABBATINI LUCA	2.399,99	501001 SANCAR - SAN CARLO SPA
204001	SALCAR - SALVUCCI CARNI SRL	3.016,05	501001 TIBPAO - IL PAPIRO DI TIBERI PAO
204001	SCASAB - SCARPONI SABRINA	332,99	501001 TIPABB - TIPOGRAFIA ABBATELLI DI
204001	TADONI - TADAMON ONIUS COOPERATI	313,37	501001 TRE - WINDTRE SPA
204001	TEMPER - OSTERIA DEL TEMPO PERSO	924,13	501001 UOVAAU - UOVA AURORA DI MASTRI S
204	CREDITI V/CLIENTI	26.552,20	501001 VILROM - AZ. VITIV. VILLA ROMITA
207001	CLIENTI C/FAITTURE DA EMETTERE	1.873,65	501 FORNITORI
207	CLIENTI RICAVI DA FAITTURARE	1.873,65	503001 FATTURE DA RICEVERE
208003	FORNITORI C/NOTE CREDITO DARICE	42,76	503 FORNITORI C/FAITTURE DA PERVENIRE
208	FORNITORI CONTO DEBITORI	42,76	505001 OPERAI C/SALARI

Data: 17/04/18

BILANCIO DELLA DITTA : PANIFICIO CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO E C SNC
VIA XXV APRILE, 40
60030 MONTE ROBERTO (AN)

PAGINA : 01

Moneta di conto: Euro

DAL 01/01/2017 AL 06/07/2017 Centesimi di Euro

C O N T O E C O N O M I C O

COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO			COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
! 801000	ACQUISTI	! 97.740,47	! ! 901000	RICAVI	! 120.010,94
! 801003	ACQUISTO DI ACCESSORI	! 511,58	! ! 901001	CORRISPETTIVI	! 241.600,65
! 801007	ACQUISTO DI IMBALLAGGI	! 7.478,17	! ! 901	VENDITE PRODOTTI FINITI	! 361.611,59
! 801	ACQUISTI	! 105.730,22	! ! 911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	! 19,31
! 804000	COSTO DEL PERSONALE	! 109.262,36	! ! 911007	INDENNIZZI SINISTRI	! 2.200,00
! 804	COSTO DEL PERSONALE	! 109.262,36	! ! 911	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	! 2.219,31
! 806000	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	! 24.372,20	! !		! !
! 806	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E!	! 24.372,20	! !		! !
! 807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 9.601,25	! !		! !
! 807	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	! 9.601,25	! !		! !
! 808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSON!	! 1.260,36	! !		! !
! 808	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSON!	! 1.260,36	! !		! !
! 809001	LAVORAZIONI ESTERNE PULIZIE	! 420,75	! !		! !
! 809	LAVORAZIONI ESTERNE	! 420,75	! !		! !
! 810000	UTENZE ENERGETICHE	! 4.793,81	! !		! !
! 810001	FORZA MOTRICE	! 2.337,67	! !		! !
! 810002	COMBUSTIBILI	! 4.590,18	! !		! !
! 810004	ACQUA	! 678,79	! !		! !
! 810007	PNEUMATICI	! 155,74	! !		! !
! 810008	GAS	! 10.169,61	! !		! !
! 810	UTENZE ENERGETICHE	! 22.725,80	! !		! !
! 811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 2.787,23	! !		! !
! 811002	ALTRE MANUTENZIONIE RIPARAZIONI	! 2.200,00	! !		! !
! 811	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	! 4.987,23	! !		! !
! 812000	LOCAZIONI	! 13.101,20	! !		! !
! 812	LOCAZIONI	! 13.101,20	! !		! !
! 814001	TELEFONICHE	! 672,61	! !		! !
! 814003	SPESE POSTALI	! 16,50	! !		! !
! 814	ALTRE UTENZE	! 689,11	! !		! !
! 815004	PROGRAMMI SOFTWARE	! 337,24	! !		! !
! 815	DIRITTI, LICENZE E BREVETTI	! 337,24	! !		! !
! 816000	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 2.569,54	! !		! !
! 816	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVO!	! 2.569,54	! !		! !
! 817002	MATERIALE PER PULIZIE	! 31,68	! !		! !
! 817003	SPESE VARIE	! 151,10	! !		! !
! 817	SPESE VARIE	! 182,78	! !		! !
! 818000	ASSICURAZIONI RCA	! 1.253,37	! !		! !
! 818002	ASSICURAZIONE INCENDI	! 1.692,75	! !		! !

6.4.3 Le rettifiche di trasformazione

Gli adeguamenti dei valori contabili a quelli risultanti dalla perizia possono avvenire sia in sede di chiusura dei conti della società che ha effettuato la trasformazione, che subito dopo l'apertura dei conti della società risultante dalla trasformazione, attraverso il conto bifase "rettifiche di trasformazione".

La funzione della perizia è quella di attestare il valore massimo delle attività e il valore minimo delle passività iscrivibile nella contabilità della società risultante dalla trasformazione.

Quindi, se è indubitabile il necessario adeguamento tutte le volte che si riscontrano maggiori valori dell'attivo o minori valori del passivo, non vi è invece alcun obbligo di rettifica nel caso contrario, consentendo la possibilità di conservazione dei valori contabili, dal momento che nessun danno è arrecato a terzi, che si trovano, quindi, a fare affidamento a minori valori di patrimonio rispetto a quelli effettivi.

Nel caso del Panificio Cerioni, ad eccezione delle immobilizzazioni materiali, non è stato necessario rettificare le voci di bilancio, in quanto, a seguito della valutazione da parte del Dott. Argentati, lo stesso ha stimato che i valori dell'attivo, escluse le immobilizzazioni materiali, e del passivo corrispondono ai valori esposti sul bilancio al 30/04/2017.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, invece, il perito ha assegnato un valore maggiore rispetto a quello di bilancio, considerato il loro valore

contabile dato dalla differenza del costo storico con il quale sono iscritte nell'attivo ed il relativo fondo ammortamento, ma la società ha deciso di non rettificare le voci e riportare nella società a responsabilità limitata lo stesso importo risultante dalla chiusura della società in nome collettivo, conservando quindi i valori rilevati alla data del 06/07/2017.

6.4.4 Il bilancio di apertura del PANIFICIO CERIONI S.R.L.

Effettuata la chiusura dei conti del “PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C. S.N.C.”, alla data di effetto dell'operazione, si è provveduto alla successiva riapertura degli stessi nella società “PANIFICO CERIONI S.R.L.”, imputando le attività in dare e le passività in avere, attraverso la seguente scrittura di rettifica.

Ditta	28	PANIFICIO CERIONI S.R.L. VIA XXV APRILE 40 60030 MONTE ROBERTO	AN	Codice attività	107110	PANIFICAZIONE PAS
				Codice fiscale	009231.90425	
				Partita IVA	009231.90425	
STAMPA PRIMA NOTA DAL 06/07/17 AL 06/07/17				Pagina	1	
Key Data	N doc.	Data doc.	Causale/Descrizione causale	Conto rag. sociale / descrizione	Importo	GA
24	06/07/17	40	SCRIT.RETTIFICA AL 06/07/2017	BILANCIO FINO	48/05/040 ERARIO CIVIA	1.475,79 A 11
						00
					40/00025 AGAPE SRL	684,29 A 11
					40/00083 BALLETTI SNC DI BALLETTI E C.	66,88 A 11
					40/00084 BANCA DELL'ADRIATICO SPA	23,50 A 11
					40/00021 BIG SRL	761,20 A 11
					40/00049 TESORI DELLE API SOC.AGRICOLA	164,18 A 11
					40/00015 CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTAR	1.128,56 A 11
					40/00085 CERIONI MIRCO	1.108,66 A 11
					40/00026 CESARONI ANDREA	2.440,00 A 11
					40/00010 CICCOLA LUIGI & C. S.N.C.	2.870,37 A 11
					40/00016 DULCA SRL	458,13 A 11
					40/00008 ELLE IMBALLAGGI SNC DI CALCATE	1.791,70 A 11
					40/00012 ENI GAS E LUCE SPA	1.683,26 A 11
					40/00018 FARMAREGNO SRL	25,71 A 11
					40/00072 FIORETTI & GRETTI SNC	259,74 A 11
					40/00009 BARZETTI GETULIO	342,62 A 11
					40/00043 GLOBAL SERVICE S.R.L.	810,39 A 11
					40/00011 L.E.D.A. SRL	2.784,75 A 11
					40/00086 LUCONI LIDA	796,00 A 11
					40/00006 MOLINO PAOLO MARIANI	1.215,55 A 11
					40/00001 VIVA SERVIZI SPA	335,26 A 11
					40/00007 NASPI MATTEO S.R.L.	396,00 A 11
					40/00028 OFFICE MARKET SNC DI MAIOLATES	90,00 A 11
					40/00013 PETRUCCI & NATALI S.R.L.	1.569,70 A 11
					40/00005 PLASTITALIA S.R.L.	110,03 A 11
					40/00003 ROVAGNATI S.P.A.	207,07 A 11
					40/00022 SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SP	355,47 A 11
					40/00055 IL PAIRO DI TIBERI PAOLA	50,02 A 11
					40/00053 TIPOGRAFIA ABBATELLI SNC	109,80 A 11
					40/00034 WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO	61,61 A 11
					40/00019 UOVA AURORA DI MASTRI STEFANO	2.896,86 A 11
					40/00077 VILLA ROMITA DI BRUGIAFERRI S.	51,24 A 11
					41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	10.771,67 A 11
					52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	14.321,83 A 11
					50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI	2.845,00 A 11
					50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	2.128,48 A 11
					50/05/090 ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC	200,62 A 11
					48/05/080 ERARIO C/IRIT. LAVORO DIPENDENT	5.315,98 A 11
					18/20/065 ERARIO C/ICRED. D'IMPOSTA	397,08 A 11
					36/05/005 SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.	112.574,25 A 11
					54/05/005 RATEI PASSIVI	13.356,70 A 11
					31/05/005 DEBITI P/T.F.R.	163.703,97 A 11
					52/05/200 DEBITI V/FONDO PREV.TFR	647,03 A 11
					07/05/015 FIAMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	213.359,29 A 11
					07/10/010 FIAMM IMPIANTI SPECIFICI	77.127,25 A 11
					07/10/015 FIAMM MACCHINARI	85.285,25 A 11
					07/15/010 FIAMM ATTR. VARIE E MINUTE	60.631,08 A 11
					07/25/015 FIAMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	47.448,43 A 11
					07/15/010 FIAMM ATTR. VARIE E MINUTE	5.642,20 A 11
					07/20/010 FIAMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	27.983,63 A 11
					07/20/005 FIAMM MOBILI E MACCH. ORD. D'U	108.383,68 A 11
					07/05/020 FIAMM COSTRUZIONI LEGGERE	3.392,51 A 11
					28/05/005 CAPITALE SOCIALE	516,46 A 11
					24/15/005 DENARO IN CASSA	2.673,91 D 11
					24/05/502 UBI BANCA (EX BM) C/C ORD.	47.527,69 D 11
					14/00040 AL VECCHIO ROTONE SRL	5.781,26 D 11
					14/00012 BAR RISTOR. ROSINA DI BONVECCH	313,61 D 11
					14/00007 BRONZINI PINO	236,61 D 11
					14/00014 C & G SAS DI CHIODI G.&C.	687,45 D 11
					14/00009 CIRCO.CITTADINO SPORT-RICREATI	462,39 D 11
					14/00041 COMUNE DI CASTELBELLINO	32,80 D 11
					14/00015 PIZZERIA DA ERCOLE DI CACCIAMA	189,60 D 11
					14/00022 H2O	317,51 D 11
					14/00010 LA CESOLA S.N.C. DI CIARMATORI	1.883,81 D 11
					14/00023 L'ACINO VERDE SRL	1.585,79 D 11
					14/00016 PORCARELLI GLORIA LE FANTASIE	395,09 D 11
					14/00017 LE SPECIALITA' DI CHIARALUCE A	254,42 D 11
					14/00011 LUCONI MASSIMILIANO	66,00 D 11
					14/00019 MAGINI CARNI SRL	2.635,94 D 11
					14/00028 MALDINI VITTORINA RIST.PIZZERI	315,31 D 11
					14/00029 COMUNE DI MONTEROBERTO	245,27 D 11
					14/00004 PAPA G. & E. S.N.C.	635,36 D 11
					14/00027 PERBACCO SNC	572,52 D 11
					14/00008 PETRUCCI & NATALI S.R.L.	495,00 D 11
					14/00005 PICK-UP BAR DI BARBONI A.&C. S	507,35 D 11
					14/00002 PRO LOCO	93,50 D 11
					14/00042 PRO LOCO CASTELBELLINO AN	451,15 D 11
					14/00025 RICCIOTTI SRLS	1.179,12 D 11
					14/00006 AL PONTE MAGNO SRL	228,91 D 11
					14/00021 SABBATINI LUCA IMAGINE	2.399,99 D 11

Ditta	28	PANIFICIO CERIONI S.R.L. VIA XXV APRILE 40 60030 MONTE ROBERTO			AN	Codice attività	107110	PANIFICAZIONE PAS
						Codice fiscale	00923190425	
						Partita IVA	00923190425	
STAMPA PRIMA NOTA DAL						06/07/17	AL	06/07/17
							Pagina	2
Key Data	N doc.	Data doc.	Causale	Descrizione causale	Conto rag. sociale / descrizione		Importo	GA
24	06/07/17		40	SCRIT.RETTIFICA BILANCIO FINO	14/00043	SALVUCCI CARNI SRL	3,016,05	D 11
					14/00020	SCARPONI SABRINA	332,99	D 11
					14/00013	TADAMON ONLUS COOP.SOCIALE P.A	313,37	D 11
					14/00018	OSTERIA DEL TEMPO PERSO	924,13	D 11
					15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	1,873,65	D 11
					18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	42,76	D 11
					48/05/080	ERARIO CRIT. LAVORO DIPENDENT	710,10	D 11
					11/20/010	MERCI	23,864,50	D 11
					26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3,802,91	D 11
					06/05/010	FABBRICATI CIVILI	76,549,42	D 11
					06/05/015	FABBRICATI IND.LI E COMM.LI	339,156,19	D 11
					06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	82,324,27	D 11
					06/10/015	MACCHINARI	87,286,74	D 11
					06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	67,656,08	D 11
					06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	47,448,43	D 11
					06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	5,642,20	D 11
					06/20/010	MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	28,479,79	D 11
					06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	108,752,31	D 11
					06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	5,392,51	D 11
					09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRAT	296,42	D 11
					40/00076	AVE SRL	8,55	D 11
					40/00087	FIORETTI ELVIO	57,50	D 11
					40/00088	COMUNE DI MONTEROBERTO	23,50	D 11
					40/00020	MULTICASH SPA	361,78	D 11
					40/00004	PAVONI ITALIA SPA	640,22	D 11
					28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	17,741,42	D 11
					28/45/005	UTILE DI ESERCIZIO	30,459,18	A 11
					06/05/005	TERRENI	38,750,86	D 11
131	06/07/17		40	SCRIT.RETTIFICA CORRISPETTIVI DAL 01/07 AL 06/07	58/05/100	CORR.PI/CESSIONE BENI-NO VENTIL	7,148,05	D 11
								00
					24/15/005	DENARO IN CASSA	7,463,59	A 11
					48/05/050	IVA SU CORRISPETTIVI	315,54	D 11
TOTALE PROGRESSIVO							1,021,079,50	D
TOTALE PROGRESSIVO							1,021,079,50	A

Alla data di chiusura della società in nome collettivo è stato rilevato l'utile d'esercizio di € 30.459,18, già tassato direttamente in capo ai soci "per trasparenza", essendo la società di partenza una società di persone.

La tassazione ha permesso la successiva imputazione dell'utile d'esercizio al conto "Riserva di trasformazione ex società di persone", attraverso la scrittura:

38 GIROCONTO	UTILE 1 PERIODO	28/45/005	UTILE DI ESERCIZIO	30.459,18	D 11
		28/35/050	RISERVA DI TRASF. EX SOC.DI PE	30.459,18	A 11

Attraverso la riserva di trasformazione si è provveduto per una parte a coprire le perdite dell'esercizio precedente portate a nuovo nell'esercizio 2017, per l'importo di € 17.741,42:

40 SCRIT.RETTIFICA	PERDITE PREGRESSE	28/35/050	RISERVA DI TRASF. EX SOC.DI PE	17.741,42	D 11
		28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	17.741,42	A 11

La restante parte, di € 12.717,76, è stata utilizzata per costituire il capitale sociale richiesto per la costituzione della S.r.l., pari ad € 10.000,00, che nel caso nel Panificio Cerioni è stato deliberato di € 20.000,00:

38 GIROCONTO		28/35/050	RISERVA DI TRASF. EX SOC.DI PE	12.717,76	D 11
		28/05/005	CAPITALE SOCIALE	12.717,76	A 11

6.4.5 Il bilancio di esercizio del PANIFICIO CERIONI S.R.L.

Al 31/12/2017, data di chiusura dell'esercizio, si è proceduto alla redazione dell'ordinario bilancio di esercizio, comprendente l'intero esercizio sociale e quindi sia il periodo iniziale relativo al Panificio Cerioni con forma giuridica S.n.c., che quello successivo alla trasformazione del Panificio Cerioni S.r.l.

La redazione del bilancio è avvenuta rispettando la normativa prevista per le società a responsabilità limitata contenuta nell'art. 2478-*bis* c.c. e quindi secondo le disposizioni indicate all'interno della sezione IX - capo V del Codice Civile, relative alla redazione del bilancio delle società per azioni.

Il bilancio è stato sottoposto ad approvazione da parte dell'assemblea dei soci Miralda Ronconi, Cerioni Mirco e Cerioni Catia e al successivo deposito presso il registro delle imprese.

Dal bilancio CEE redatto al 31/12/2017, di cui si riporta in seguito Stato Patrimoniale e Conto Economico, il risultato d'esercizio, corrisponde ad una perdita, di € 53.767,00, che rappresenta il risultato unico conseguito al termine dell'attività svolta nel corso dell'intero anno dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

Stato patrimoniale

	31-12-2017	30-06-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	360.637	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	10.273	0
II - Immobilizzazioni materiali	272.766	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	296	0
Totale immobilizzazioni (B)	283.335	0
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	23.450	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.937	0
imposte anticipate	1.667	0
Totale crediti	39.604	0
IV - Disponibilità liquide	12.276	0
Totale attivo circolante (C)	75.330	0
D) Ratei e risconti	1.972	0
Totale attivo	360.637	0
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000	0
VI - Altre riserve	1	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(53.767)	0
Totale patrimonio netto	(33.766)	0
B) Fondi per rischi e oneri	21.156	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	173.122	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	195.879	0
Totale debiti	195.879	0
E) Ratei e risconti	4.246	0
Totale passivo	360.637	0

Conto economico

31-12-2017 30-06-2017

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	267.085	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	2.902	0
Totale altri ricavi e proventi	2.902	0
Totale valore della produzione	269.987	0
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	101.982	0
7) per servizi	44.212	0
8) per godimento di beni di terzi	7.660	0
9) per il personale		
a) salari e stipendi	114.375	0
b) oneri sociali	30.128	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	10.614	0
c) trattamento di fine rapporto	10.614	0
Totale costi per il personale	155.117	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	9.151	0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	625	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.526	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	9.151	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	415	0
14) oneri diversi di gestione	6.882	0
Totale costi della produzione	325.419	0
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(55.432)	0
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4	0
Totale proventi diversi dai precedenti	4	0
Totale altri proventi finanziari	4	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	6	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	6	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(55.434)	0
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte differite e anticipate	(1.667)	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(1.667)	0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(53.767)	0

6.5 ASPETTI FISCALI

La trasformazione del Panificio Cerioni, trattandosi di una trasformazione omogenea evolutiva è soggetta al regime di neutralità fiscale.

Nonostante ciò, il passaggio da “PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C. S.N.C.” a “PANIFICIO CERIONI S.R.L.” ha determinato il cambiamento del regime impositivo a cui è assoggettato il reddito prodotto dalla società, se in precedenza esso era tassato “per trasparenza” in capo ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, con il passaggio alla forma giuridica di S.r.l. diventa la società stessa centro di imputazione ed il reddito assoggettato ad imposta IRES.

A norma dell’art. 170 del D.P.R. 917/1986, l’esercizio 2017 è stato diviso in due periodi autonomi d’imposta separati dalla data 07/07/2017, data di iscrizione della delibera nel registro delle imprese in cui l’operazione di trasformazione ha prodotto i suoi effetti, di conseguenza il primo periodo ha avuto decorrenza dall’01/01/2017 al 06/07/2017 e il secondo dal 07/07/2017 al 31/12/2017.

Relativamente al primo periodo è stato determinato il reddito prodotto da “PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C. S.N.C” ed è stato successivamente tassato per trasparenza in capo ai soci in proporzione alla quota di partecipazione: 66,66% per Miranda Ronconi, 16,67% per Cerioni Mirco e 16,67% per Cerioni Catia, mentre il reddito realizzato nel secondo periodo, dal momento che la società “PANIFICIO CERIONI S.R.L.” è

diventata centro di imputazione, è stata assoggetta ad imposta sul reddito delle società, IRES.

Il reddito prodotto in entrambi i periodi risulta, infine, dalla dichiarazione dei redditi, presentata secondo il Modello previsto dall'Agenzia delle Entrate per le Società di Persone, Modello Unico SP, relativamente al primo periodo e secondo il Modello delle Società di Capitali, Modello Unico SC, per il reddito prodotto dopo la trasformazione.

CONCLUSIONI

Uno studio condotto nel 2017 dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, intitolato “Società di Persone: criticità e prospettive di modifica della disciplina alla luce dei dati statistici”, attraverso l’analisi dei dati del Registro delle Imprese elaborati ogni anno da Movimprese , dei dati del Dipartimento delle Finanze del MEF, relativi alle dichiarazioni fiscali e dell'Archivio Statistico delle Imprese Attive dell'Istat, ha osservato come negli ultimi dieci anni il numero di società di persone, in particolare le S.n.c., è in costante diminuzione, a fronte di una crescita sostenuta delle società di capitali, in particolare delle S.r.l.²¹

I dati individuati sono stati riportati in tabelle e grafici, con lo scopo di rappresentare l’andamento degli ultimi anni e fornire una fotografia più immediata della situazione italiana in merito alle forme giuridiche presenti nel nostro paese e scelte dalle aziende italiane per esercitare l’attività di impresa.

La prima tabella mostra, in riferimento all’anno 2016, il quadro delle imprese, raggruppate per forma giuridica, registrate, attive, iscritte e cessate e il relativo saldo ottenuto dalla differenza tra quelle iscritte e cessate nel corso dell’anno.

²¹ <https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1255>

Tabella 1 – Le imprese per forma giuridica. Anno 2016. (Valori assoluti e variazioni percentuali).

FORMA GIURIDICA	REGISTRATE	ATTIVE	ISCRITTE	CESSATE	SALDO	VAR.
Società di capitali	1.591.590	1.082.003	102.664	53.717	48.947	3,4%
Società di persone	1.040.095	813.228	25.843	47.236	-21.393	-2,2%
Imprese Individuali	3.229.190	3.119.577	225.367	240.707	-15.340	-0,4%
Altre forme	212.888	131.187	9.614	7.483	3.262	1,0%
TOTALE COMPLESSIVO	6.073.763	5.145.995	363.488	349.143	14.345	0,3%


Fonte: Elaborazione FNC su dati Movimprese.

A fine 2016 complessivamente si sono registrate 6.073.763 imprese ed un saldo positivo di 14.345 corrispondente ad un aumento generale delle iscrizioni dello 0,3%, ma al contempo, analizzando più nel dettaglio, si rileva un aumento del 3,4% delle iscrizioni sotto forma di società di capitali e una diminuzione del 2,20% delle società di persone e dello 0,4% delle imprese individuali, dimostrando che l'aumento generale è dovuto principalmente dall'aumento di società di capitali.

L'aumento delle società di capitali, come rappresentato nel grafico che segue, non è un fenomeno che interessa solamente gli ultimi anni, esso, in realtà, ha avuto inizio già dalla fine degli anni '90.

Il grafico mostra, infatti, l'andamento dal 1995 al 2016 delle imprese attive in Italia sotto forma di società di capitali e di società di persone, quanto si osserva è un "sentiero" percorso dalle due linee in senso opposto: da un lato si riscontra una

dinamica positiva che coinvolge le società di capitali, dall'altro un decremento delle società di persone.



Fonte: Elaborazione FNC su dati Movimprese

Stessa situazione si verifica anche con l'analisi dei dati diffusi dal MEF in relazione alle dichiarazioni fiscali, che mostrano la diffusione delle società che hanno presentato dichiarazione dei redditi, tramite apposito Modello Unico SP per le società di persone e Modello Unico SC per le società di capitali.

I dati raccolti negli anni dal 2008 al 2015 sono esposti nelle tabelle che seguono sia in valori assoluti che percentuali.

Tabella 5 – Le principali tipologie di Società per forma giuridica - Anni d'imposta 2008-2015.

FORMA GIURIDICA	ANNO D'IMPOSTA								VAR. 2008/2015
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
SNC	511.049	498.182	485.791	472.916	459.458	444.532	425.939	409.558	-101.491
SAS	394.963	392.327	391.083	387.109	380.874	371.918	361.194	352.932	-42.031
Altre forme	115.206	115.689	116.410	116.871	117.129	117.508	117.281	117.607	2.401
TOT SP	1.021.218	1.006.198	993.284	976.896	957.461	933.958	904.414	880.097	-141.121
SRL	884.589	910.998	937.001	953.646	957.008	966.774	985.520	nd	100.931
SPA	41.924	40.894	39.772	38.239	36.290	34.343	32.571	nd	-9.353
SOC COOP	73.590	73.705	73.356	73.274	72.343	71.765	71.143	nd	-2.447
Altre forme	30.056	31.055	31.516	31.991	31.765	31.988	32.978	nd	2.922
TOT SC	1.030.159	1.056.652	1.081.645	1.097.150	1.097.406	1.104.870	1.122.212	nd	92.053
TOT SOCIETÀ	2.051.377	2.062.850	2.074.929	2.074.046	2.054.867	2.038.828	2.026.626	nd	-24.751

Fonte: Elaborazione FNC su dati MEF. *Nd* indica che i dati, al 12 luglio 2017, non sono ancora disponibili.

Tabella 6 – Variazioni % sull'Anno d'Imposta precedente per forma giuridica. (Valori percentuali).

FORMA GIURIDICA	VARIAZIONI % SULL'ANNO D'IMPOSTA PRECEDENTE							VAR. % 08/15
	'09-'08	'10-'09	'11-'10	12-'11	'13-'12	'14-'13	'15-'14	
SNC	-2,5	-2,5	-2,7	-2,8	-3,2	-4,2	-3,8	-19,9%
SAS	-0,7	-0,3	-1,0	-1,6	-2,4	-2,9	-2,3	-10,6%
Altre forme	0,4	0,6	0,4	0,2	0,3	-0,2	0,3	2,1%
TOT SP	-1,5	-1,3	-1,6	-2,0	-2,5	-3,2	-2,7	-13,8%
SRL	3,0	2,9	1,8	0,4	1,0	1,9	Nd	11,4%
SPA	-2,5	-2,7	-3,9	-5,1	-5,4	-5,2	Nd	-22,3%
SOC COOP	0,2	-0,5	-0,1	-1,3	-0,8	-0,9	Nd	-3,3%
Altre forme	3,3	1,5	1,5	-0,7	0,7	3,1	Nd	9,7%
TOT SC	2,6	2,4	1,4	0,0	0,7	1,6	nd	8,9%

Fonte: Elaborazione FNC su dati MEF. *Nd* indica che i dati, al 12 luglio 2017, non sono ancora disponibili.

Analizzando la tabella, anche attraverso l'analisi dei dati forniti dal MEF, si evidenzia il calo progressivo delle società di persone, nell'intervallo dal 2008 al 2015, esse passano da 1.021.218 a 880.097; contro un incremento anch'esso progressivo delle società di capitali, che nel 2008 contavano la presenza di 1.030.159 società e nel 2014 quella di 1.122.212.

Ulteriore aspetto interessante che si osserva dalla disaggregazione per forma giuridica è che l'incremento delle società di capitali è concentrato in modo particolare nelle S.r.l., dal momento che le S.p.a. e le società cooperative sono oggetto di progressive diminuzioni, questo sta ad evidenziare che tra le società di capitali quella preferita per l'esercizio dell'attività di impresa è appunto la S.r.l.

Il decremento delle società di persone, invece, è molto più marcato nel caso delle S.n.c. rispetto a quello delle S.a.s.

La dinamica positiva delle società di capitali, in particolare delle S.r.l. è stata probabilmente accentuata nel 2012, anno in cui il legislatore ha introdotto la possibilità di costituire società a responsabilità limitata semplificate, ma la spiegazione non può limitarsi a questo intervento legislativo dal momento che l'inizio della crescita risale agli anni precedenti.

L'incremento di S.r.l. dimostra che, in fase di costituzione e in fase di trasformazione d'impresa la maggior parte delle scelte ricadono verso la società a

responsabilità limitata, da ciò è possibile intuire quindi una maggiore frequenza, almeno negli ultimi anni, di trasformazioni di tipo omogeneo evolutivo.

Lo scenario che ne deriva è di una grande trasformazione che sta interessando negli ultimi anni il sistema imprenditoriale italiano.

Soprattutto a causa della crisi economica che ha colpito il nostro paese negli ultimi anni, si cerca di limitare il più possibile la responsabilità in capo ai soci e quindi di far pendere l'ago della bilancia verso una delle forme giuridiche previste per le società di capitali, dal momento che le società di persone prevedono, invece, la responsabilità illimitata dei soci.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- AA.VV. (ABRIANI, N., ecc.), *Diritto delle società – Manuale breve*, 2012
- IORI M., *Principi contabili nazionali e internazionali*, SistemaFrizzera24, 2018
- SCAVOLI G., *Le operazioni di gestione straordinaria*, Giuffrè Editore, Milano, 2012
- <https://www.affarimiei.biz/diritto-civile/perizia-giurata-e-perizia-asseverata>
- <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceCivile/articolo/2763/art-2327-ammontare-minimo-del-capitale.html>
- <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13293-riporto-perdite-irpef-novit-nella-legge-di-bilancio-2019.html>
- <https://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1255>

ALLEGATO 1. Relazione giurata di Stima del Panificio e Pasticceria Cerioni Roberto di Cerioni Mirco & C. S.n.c., Dott. Marcello Argentati

ALLEGATO ¹⁴
All'Atto N.ro ¹²⁰⁹
Della raccolta.

COMMERCIALISTA
Dott. **Marcello Argentati**
Via Paladini, 6 - TEL. 0731/202115
60035 JESI (AN)
P.IVA 00349780429
C.F. RGN MCL 41M24 A271J

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA
SEZIONE CIVILE

STIMA DEL PATRIMONIO AZIENDALE DELLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO "PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C.-S.N.C." CON SEDE IN MONTE ROBERTO(AN) , VIA XXV APRILE 40, ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI ANCONA N. 00923190425 CODICE FISCALE E P. IVA N.00923190425

RELAZIONE GIURATA DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE

Ex artt. 2465 e 2500 ter.Codice Civile

Il sottoscritto MARCELLO ARGENTATI, nato a Jesi il 24.08.41, residente in Jesi in Via Mattarella n.4/b, Dottore Commercialista, iscritto al n. 100 dell'Albo Unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona, nonché iscritto al n.2120 del Registro dei Revisori Contabili, G.U. 31/bis del 21/04/95, con studio in Jesi, via Paladini n. 6

PREMESSO


-che ha ricevuto incarico dalla società "PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C.-S.N.C.", con sede in Monte Roberto ,Via XXV Aprile 40, di effettuare una relazione di stima giurata del patrimonio sociale al fine di ottenere una valutazione della società che sarà oggetto di trasformazione in società di capitali.

REDIGE

La seguente perizia giurata di stima del patrimonio sociale alla data del 30/04/2017.

Per una migliore comprensione e per un più agevole raggiungimento dello scopo sopra esposto, si è ritenuto opportuno dividere la presente relazione nelle seguenti parti:

1. Cenni generali e cronistoria dell'impresa;
1. Principi di valutazione e scelta del metodo di valutazione;
2. Situazione patrimoniale al 30/04/2017;
3. Controlli effettuati e valutazione delle singole poste;
4. Situazione patrimoniale rettificata al 30/04/2017;
5. Determinazione del valore netto patrimoniale;
6. Conclusioni.



1. CENNI GENERALI E CRONISTORIA DELL'IMPRESA

Dagli atti esibiti dalla ditta allo scrivente e personalmente controllati presso i competenti uffici, è emerso quanto segue:

L'impresa si è costituita il 11/09/1984 con denominazione "PANIFICIO PASTICCERIA DI CERIONI ROBERTO E C. S.N.C.". I soci al momento della costituzione erano i Sigg. Cerioni Roberto, Ronconi Miralda, Tesei Virgilio e Cardinali Giuseppina ed il capitale sociale ammontava a Lit 2.000.000.

Con atto notarile del 03/01/1991 autenticato nelle firme dal notaio Roberto Montali i Sigg. Tesei Virgilio e Cardinali Giuseppina recedevano dalla società.

Successivamente in seguito alla morte del Sig. Cerioni Roberto avvenuta in data 08/11/2014 sono entrati a far parte della società i Sigg. Cerioni Mirco e Cerioni Catia.

Situazione attuale della società

Ragione sociale:

PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C.-S.N.C."

Capitale sociale:

Euro 516,46 (cinquecentosedici/46=)

Soci attuali:

Ronconi Miralda Quota euro 344,30 = corrispondente al 66,66% del C.S

Nata a Ancona (AN) il 05/07/1961

codice fiscale: RNCMLD61L45A271Q

Castellino (AN); via Macallè 3/A cap 60030

Cerioni Mirco Quota euro 86,06 = corrispondente al 16,66 % del C.S.

Nato a Jesi il 03/08/1981

Codice fiscale: CRNMRC81M03E388R

Monte Roberto (AN); Via XXV Aprile 40 cap 60030

Cerioni Catia Quota euro 86,06 euro = corrispondente al 16,66% del C.S.

Nata a Jesi (AN) il 21/09/1984

codice fiscale:CRNMRC81M03E388R

Castellino(AN); Via Macallè 3/A cap 60030

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: la panificazione, la produzione di paste e dolci in genere, nonché la loro vendita e commercializzazione.

La società potrà, inoltre, concedere in affitto l'intera azienda o rami di essa.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, se nell'interesse sociale, assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società, enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

Sede sociale:

Monte Roberto(AN), Via XXV Aprile 40 ,Cap 60030

Registro imprese:

iscritta al n.00923190425 sezione ordinaria annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA .

R.E.A.:

iscritta al n.97988 del Repertorio Economico Amministrativo.

Amministrazione:

La gestione, l'amministrazione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al solo socio Cerioni Mirco per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione sarà necessario il consenso e la firma congiunta di tutti i soci.

1. PRINCIPI DI VALUTAZIONE E SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

I principali metodi di valutazione del capitale economico di una società sono i seguenti:

METODI DIRETTI DI VALUTAZIONE

Sono definiti metodi diretti di valutazione quelli che stimano il capitale economico di un'azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato, o di capitale dell'azienda oggetto di valutazione o di aziende similari.



I metodi diretti vengono scarsamente utilizzati per vari ordini di motivi. In primo luogo, ammesso che esistano aziende quotate similari a quella oggetto di valutazione, la quantità di titoli di un'azienda trattata in Borsa (il cosiddetto "frottante") è assai modesta rispetto all'entità dei pacchetti solitamente oggetto di stima ed il loro valore non è rispondente alla realtà dell'azienda esaminata. E' inoltre da rilevare che i prezzi di mercato sono talmente instabili e legati a situazioni contingenti da risultare sovente inattendibili nel tempo, senza contare che le quotazioni di mercato esprimono veri e propri "prezzi" piuttosto che valori economici. Le considerazioni sin qui svolte sconsigliano al perito l'applicabilità dei metodi in esame, sia sotto un profilo concettuale che sotto un profilo operativo.

METODI INDIRETTI DI VALUTAZIONE

Tali metodi ricorrono, ai fini della stima del capitale economico di aziende o complessi aziendali, a grandezze (patrimonio, reddito, dividendi, cash flow), ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'impresa considerata.

In particolare tali metodi, che rappresentano i tipici procedimenti di stima del capitale economico delle aziende, si distinguono in:

- Metodi patrimoniali;
- Metodi reddituali
- Metodi misti patrimoniali - reddituali
- Metodi finanziari.

Di seguito vengono sinteticamente esposte le principali caratteristiche dei metodi sopra indicati.

a) Metodi patrimoniali

I metodi patrimoniali trovano fondamento nel principio di valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il capitale dell'azienda. In particolare, si provvede a valutare le poste attive e passive del complesso aziendale ed a rettificare i valori contabili sostituendoli con i valori correnti. Per esprimere il metodo in esame con una semplice formula si avrà:

$$W = K$$

in cui W è il valore del complesso aziendale oggetto di stima e K è il valore del relativo patrimonio netto rettificato.

b) Metodi reddituali

I metodi reddituali si fondano sul principio che il valore di un'azienda, come di qualsiasi altro investimento, sia funzione del reddito che essa, in base alle attese, sarà in grado di produrre. Tale metodo esprime una precisa relazione funzionale del tipo:

$$W = f(R)$$

in cui W, valore dell'azienda, è funzione del reddito atteso R.

Per risolvere in concreto il problema della valutazione, occorre poi passare dalla funzione implicita del valore a specifiche forme funzionali.

In tale ottica, viene solitamente utilizzata la formula della rendita perpetua, ovvero, assumendo una durata indefinita di redditi nel tempo:

$$W = R / i$$

cui W è il valore economico dell'azienda, R è il reddito medio normale atteso ed i è il tasso di capitalizzazione.

In pratica, assumendo una durata dei redditi non indefinita, bensì pari ad n anni, si potrebbe, in linea di principio, ricorrere alla formula della rendita annua posticipata. In merito alla definizione delle due variabili R ed i, che entrano nel calcolo della formula della rendita perpetua, si evidenzia brevemente quanto segue.

Il reddito da capitalizzare è, in buona sostanza, il reddito futuro che si prevede di ricavare dalla gestione ordinaria. Tale grandezza può essere espressa come una serie di redditi annuali attesi, oppure come una media, semplice o ponderata, dei redditi stessi.

Le previsioni possono essere effettuate in vari modi: supponendo di ottenere gli stessi risultati conseguiti negli ultimi 3-5 esercizi (metodo dei risultati storici), proiettando nel futuro i risultati storici in funzione di alcune variabili suscettibili di influenzare i redditi (metodo della proiezione dei risultati storici), utilizzando i dati provenienti dalla programmazione aziendale, ovvero del budget annuale e dei piani pluriennali (metodo dei risultati programmati).

Per quanto concerne, inoltre, la definizione di reddito da considerare ai fini della stima, è diffuso il ricorso al concetto di "reddito normalizzato", inteso quale grandezza che differisce da quella espressa dai dati contabili o previsionali, in virtù dell'eliminazione degli effetti distorsivi derivanti da eventuali componenti straordinari o comunque estranei alla gestione, dalle cosiddette "politiche di bilancio", e così via (tale da rappresentare, in definitiva, un periodo amministrativo standard).

Relativamente alla individuazione del tasso di capitalizzazione, lo stesso viene prevalentemente determinato utilizzando il criterio del "tasso - opportunità", consistente nella scelta di un tasso equivalente al rendimento offerto da investimenti alternativi, a parità di rischio.



e) Metodi misti Patrimoniali - reddituali

I metodi in questione prevedono il contestuale utilizzo dei criteri principali dei procedimenti reddituali e patrimoniali.

Loro caratteristica cardine è la ricerca di un risultato finale che consideri contemporaneamente i due metodi, così da tenere conto dell'elemento di immediata verificabilità proprio dell'aspetto patrimoniale (dato dallo stretto legame con i dati contabili), senza tuttavia trascurare le attese reddituali.

d) Metodi finanziari

Secondo i metodi finanziari, il valore di un'azienda corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa complessivi disponibili che la stessa sarà in grado di generare in futuro.

In sostanza, nell'assunto che un'azienda possa essere considerata alla stregua di un investimento di natura finanziaria, la stessa viene valutata esclusivamente sulla base dei flussi monetari ritraibili da chi vi partecipa con capitale di rischio.

SCELTA DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE

Lo scrivente premette che la valutazione dei vari elementi attivi e passivi costituenti la società oggetto di trasformazione, è stata effettuata con riferimento alla data 30/04/2017, tenendo conto per quanto attiene l'attribuzione dei singoli valori, dello scopo per il quale la stima è stata richiesta e disposta e della finalità da raggiungere che possono così sintetizzarsi: accertamento del valore reale della attività e della passività della società oggetto di trasformazione.

La presente perizia si propone, attendendosi alle norme dettate dal Codice Civile nello stabilire i criteri di valutazione, di evitare che attraverso esagerate valutazioni di beni il patrimonio della società, unica garanzia per i terzi, non rappresenti altro che una espressione contabile di scarsa consistenza reale. Si è proceduto quindi ad accettare se i valori indicati nella situazione patrimoniale siano o meno eccessivi in relazione al valore venale in comune commercio delle singole attività sociali, considerando raggiunti gli scopi dell'art. 2343 codice civile ogni qual volta sono stati adottati criteri prudenziali. Tale metodologia permette di soddisfare l'esigenza della tutela dei diritti e degli interessi dei terzi che, a seguito dell'operazione di trasformazione in Società di Capitali, si troveranno ad essere soddisfatti unicamente dal patrimonio netto di quest'ultimo organismo societario, organismo nel quale - diversamente della società in nome collettivo in cui la responsabilità patrimoniale della

Società in nome collettivo – verrà ad essere sostituita dalla sola responsabilità della trasformata Società a Responsabilità Limitata, venendo a trovare un contenuto sostanziale esclusivamente nel patrimonio sociale di quest'ultima.

Lo scrivente non ha valutato nel caso di specie il valore dell'avviamento da attribuire all'azienda e ciò perchè trattasi di una operazione di trasformazione da un tipo di Società ad un altro tipo, rimanendo inalterata la compagine sociale.

Per quanto concerne la società "PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO DI CERIONI MIRCO & C.-S.N.C.", in base alle proprie caratteristiche strutturali operative, attesa la funzione e le peculiarità a cui la presente perizia si ispira, il metodo patrimoniale è stato ritenuto dal sottoscritto perito il più idoneo al fine di individuare un complesso di valori sui quali esprimere un giudizio sul "valore più probabile"

Ai fini della valutazione si riporta la seguente situazione patrimoniale al 30/04/2017.



3. SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/04/2017

ATTIVITA'		
	Saldo Dare	Saldo Avere
Immobilizzazioni materiali		
immobili civili	76.549,42	
Fabbricati Industriali	377.907,05	
costruzioni leggere	5.392,51	
impianti tecnici specifici	82.324,27	
Macchinari-macchine operatrici	87.286,74	
Attrezzatura	67.656,08	
Automezzi	47.448,43	
Attrezzatura varia	5.642,20	
Macchine d'ufficio elettroniche	28.482,29	
mobili ed arredi	108.752,31	
Totale immobilizzazioni materiali	887.441,30	
Immobilizzazioni finanziarie		
Deposito cauzionale	296,42	
Totale immobilizzazioni finanziarie	296,42	
Crediti		
Crediti V/clienti	35.031,49	
Cassa	5.315,94	
Crediti vs Banca	72.474,34	
Crediti vs erario	1.025,72	
Effetti attivi in portafoglio	13.032,27	
scorte di merci	18.640,20	
Totale Crediti	145.519,96	



Perdita es.precedenti	17.741,42
TOTALE ATTIVITA'	1.050.999,64
PASSIVITA'	
Patrimonio netto	
Capitale sociale	516,42
Totale fondi accantonamento	516,42
Fondi amm.to immobilizzazioni materiali	
Fondo amm.to impianti tecnici	77.286,82
Fondo amm.to impianti e macchinari	85.205,37
Fondo amm.to automezzi	47.346,69
Fondo amm.to attrezzature	60.399,59
Fondo amm.to macchine uff. elettronico	27.849,09
Fondo amm.to mobili	108.575,44
Fondo amm.to attrezzi-varie	5.642,20
Fondo amm.to fabbricati	210.442,03
Fondo amm.to costruzioni leggere	3.312,51
Totale fondi amm.to immobilizzazioni materiali	626.059,74
Fondi accantonamento	
Fondo liquidazione personale	161.666,36
Fondo trf-prev.compl	41,06
Dipendenti conto c/ratei maturati	11.563,31
Totale fondi	173.270,73
Debiti	
Fornitori	41.639,84
Personale c/retribuzione	45.238,61
Inps c/contributi	4.933,00
Debiti div	240,00
Erario c/ritenute	12.460,32
Erario c/iva	1.740,56
Debiti vs soci per finanziamenti	112.574,25
Totale Debiti	218.826,58
TOTALE PASSIVITA'	1.018.673,47
TOTALE A PAREGGIO (UTILE)	32.326,17



4. CONTROLLI EFFETTUATI E VALUTAZIONE DELLE SINGOLE POSTE

La presenza di un efficace sistema di controllo interno delle singole poste, ha permesso al perito di limitare l'ampiezza dei controlli sui dati risultanti dalla situazione patrimoniale al 30/04/2017.

- A) Il sottoscritto perito ha organizzato una serie di incontri con i responsabili dell'azienda per approfondire gli aspetti peculiari dell'attività sociale. In tale sede sono state messe a punto le richieste documentali, le metodologie di controllo nonché le collaborazioni di cui il perito si sarebbe avvalso per lo svolgimento del lavoro.
- A) Sono stati richiesti ed esaminati i documenti di carattere generale necessari ad acquisire le informazioni di base relative all'azienda, quali ad esempio il libro inventari, il libro IVA, il libro dei cespiti ammortizzabili, i partitari analitici, verificando che le attività e passività fossero avvalorate dai documenti contabili.
- B) A giudizio del perito, l'insieme delle procedure amministrative e contabili in essere garantiscono un buon livello di attendibilità dei dati consuntivi forniti dall'azienda.
- C) È stata analizzata la situazione patrimoniale al 30/04/2017 con i relativi dettagli; sono state quindi effettuate alcune rettifiche riguardo alla documentazione amministrativo-contabile.
- D) Sono state infine richieste informazioni circa l'esistenza di cause di qualsivoglia tipo e genere nonché di accertamenti fiscali in corso, al fine di quantificare le eventuali passività latenti.

Ciò premesso, lo scrivente passa ad illustrare e a commentare la situazione patrimoniale rettificata al 30/04/2017.

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICATA AL 30/04/2017

ATTIVITA'		
	Saldo Dare	Saldo Avere
Immobilizzazioni materiali		
immobili civili	70.000,00	
Fabbricati Industriali	350.900,00	
costruzioni leggere	2.000,00	
impianti tecnici specifici	35.000,00	
Macchinari	25.000,00	
Automezzi	12.000,00	
Attrezzatura varia	1.000,00	
Macchine d'ufficio elettroniche	5.000,00	
mobili ed arredi	15.000,00	
Totale immobilizzazioni materiali	515.900,00	



Immobilizzazioni finanziarie	
Deposito cauzionale	296,42
Totale immobilizzazioni finanziarie	296,42
Crediti	
Crediti V/clienti	35.031,49
Cassa	5.315,94
Crediti vs Banca	72.474,34
Crediti in erario	1.025,72
Effetti attivi in portafoglio	13.032,27
Totale Crediti	126.879,76
Rimanenze	
scorte di merci	18.640,20
Totale rimanenze	18.640,20
TOTALE ATTIVITA'	661.716,38
PASSIVITA'	
Fondi accantonamento	
Fondo liquidazione personale	161.666,36
Fondo tfr prev.compl	41,06
Dipendenti conto c/ratei maturati	11.563,31
Totale fondi	173.270,73
Debiti	
Fornitori	41.639,84
personale c/retribuzione	45.238,61
Inps c/contributi	4.933,00
Debiti div	240,00
Erario c/ritenute	12.460,32
Erario c/iva	1.740,56
Debiti vs soci per finanziamenti	112.574,25
Totale Debiti	218.826,58
TOTALE PASSIVITA'	392.097,31
CAPITALE NETTO RETTIFICATO	269.619,07



Per ciascuna voce dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale si è proceduto alla verifica dei valori, evitando sopravvalutazioni e tenendo conto, per i beni strumentali, dell'idoneità a

partecipare al ciclo produttivo dell'azienda. Per le principali voci di tale situazione segue una sintetica specifica.

Immobilizzazioni Materiali

a) **Fabbricati:** per valutare gli immobili il sottoscritto perito, in considerazione delle specifiche tecniche e la destinazione dei vari locali ha utilizzato la banca delle quotazioni immobiliari (OMI) preferendo criteri previdenziali in considerazione delle finalità della presente perizia. Pertanto il laboratorio in sito in Pianello Vallesina in via XXV Aprile, di circa mq 389 (catastale 446) distinto nel catasto fabbricati del comune di Monteroberto al foglio 8 particelle 55.sub.4 cat.C3 viene valutato € 233.400,00; il negozio di circa mq.31 (catastale 36) distinto nel catasto fabbricati al foglio n.8 part.55 sub5 cat.C1, viene valutato €34.100.


La società possiede inoltre n°2 unità immobiliari site a Jesi di mq.39 (catastale 40) e 47,94 (catast. 48,62) distinti nel catasto fabbricati del Comune di Jesi rispettivamente al foglio n.69 particella n.471 sub 24 cat.C1 del valore di €54.600 e al foglio n.69 particella n.471 sub 24 cat.C6 del valore di €28.800,00.

Precisa inoltre il sottoscritto che sopra il laboratorio di via XXV Aprile-Pianello Vallesina, insiste appartamento di civile abitazione di circa mq.140 distinto nel catasto fabbricati del comune di Monteroberto al foglio n.8 particella 55 sub.6 categoria A/2 il cui valore, tenendo conto della posizione, può essere considerato intorno ad € 74.600,00 arrotondato prudenzialmente ad €70.000,00.

b) **Altre immobilizzazioni materiali:** Per la valutazione delle immobilizzazioni materiali, distinte per gruppi omogenei, si è tenuto in considerazione lo stato di conservazione in genere, le manutenzioni eseguite sugli stessi, la possibilità futura di apporre modifiche e rinnovamenti ai medesimi, l'uso e l'utilità che gli stessi, nel loro complesso, possono apportare nell'attività aziendale. È necessario inoltre tenere conto che trattandosi di una valutazione di un complesso aziendale, questi beni hanno anche un valore aggregato al sistema produttivo in cui sono inseriti e quindi la valutazione tiene conto della loro capacità di produrre ancora utilità all'azienda. Trattasi di macchinari specifici (forni, impastatrici, ecc..) mobili e arredi di vari negozi, attrezzature diverse di laboratorio, furgoni e macchine elettroniche d'ufficio.

Pertanto si è ritenuto opportuno dare agli stessi una prudenziale valutazione basata sul valore realizzabile contabile e per alcuni macchinari più complessi sul loro valore di realizzo.

Complessivamente il valore ottenuto ammonta a € 90.000,00



Per un maggior dettaglio dei beni che compongono ogni singola voce si rinvia al libro dei cespiti ammortizzabili della società, presente nelle carte di lavoro.

Immobilizzazioni Finanziarie: l'importo di € 296,42 è relativo ad un deposito cauzionale per utenze.

Crediti: la valutazione si basa su un'accurata ponderazione della "qualità" dei crediti opportunamente classificati secondo il loro grado di esigibilità e secondo il loro presunto valore di realizzo. Segue un raggruppamento delle voci in categorie omogenee:

Crediti v/Clienti: i crediti verso clienti espressi dal conto "Clienti" alla data del 30/04/2017 ammontano ad € 35.031,49 meglio dettagliati nell'allegato n°1.

Cassa: deriva dall'ammontare del denaro e titoli esistenti in cassa e pari ad € 5.315,94.

Crediti verso Banche: il saldo indicato è riferito alle disponibilità esistenti nel c/c intrattenuto con Nuova Banca Marche per € 72.474,34

Scorte di merci: l'importo è costituito da rimanenze di materie prime e prodotti finiti per € 18.640,20.

Il dettaglio delle categorie è conservato tra le carte di lavoro.

Effetti attivi in portafoglio: l'importo di € 13.032,27 si riferisce ai crediti vs clienti presentati per l'incasso presso gli istituti di credito.

Crediti vs erario: la posta di €1.025,72 rappresenta un credito vs. l'erario per contributi diversi.

PASSIVITA'

Fondi accantonamento

Fondo liquidazione personale: l'importo, pari a € 161.666,36 rappresenta il debito in essere verso i dipendenti per TFR maturato dalla data della perizia.

Dipendenti c/ratei maturati: l'importo di €11.563,31 rappresenta il debito verso i dipendenti per ferie,rol,ratei 13a e contributi maturati alla data del 30/04/2017.

INPS/contributi-debiti div.Erario c/ritenute: le voci comprendono i debiti per retribuzione,tfr erogato e relativi contributi e ritenute per l'ultimo periodo.

Fornitori: la posta pari ad €45.298,61 si riferisce al saldo dovuto ai fornitori alla data del 30/04/2017 meglio dettagliati nell'allegato n°2.

-Erario c/iva- la posta di €1740,56 si riferisce al debito verso l'erario per saldo IVA.

- Debiti vs/soc' per finanziamenti; l'importo di €112.574,25 è relativo al credito dei soci per prestiti effettuati a favore della società.

Dalla contabilità aziendale e relativa documentazione sono state desunte le partite debitorie, analiticamente esposte nella situazione rettificata al 30/04/2017, nei confronti dei fornitori e delle altri poste passive ivi esposte. Il valore nominale di tali voci non è stato rettificato in quanto i saldi espongono l'effettivo debito maturato ed esigibile alla data del 30/04/2017. Il sottoscritto ha ritenuto di non inserire altri dettagli analitici delle poste patrimoniali attive e passive, pur avendone acquisito i relativi valori, poiché quanto esposto nella situazione rettificata del 30/04/2017 è di chiara ed inequivocabile interpretazione. Erario c/iva- la posta di €1740,56 si riferisce al debito verso l'erario per saldo IVA.

6. DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO PATRIMONIALE:

A seguito di quanto sopra esposto, si rileva che la trasformanda Società, con riferimento alla data di redazione della perizia (30/04/2017) presenta un netto patrimoniale complessivo di €265.000,00 come da seguente conteggio:

TOTALE ATTIVO: €661.716,38

TOTALE PASSIVO: €392.097,31

€269.619,07 arrotondabile prudenzialmente ad €265.000,00

7. CONCLUSIONI:

Essendo pertanto la società dotata di un valore patrimoniale eccedente il minimo previsto per il tipo di società che risulterà dalla trasformazione (SRL), nulla osta alla realizzazione dell'operazione di trasformazione medesima.

In fede

Jesi ;21/06/2017



M. Argenti
(Lott. Marcello Argenti)



IC 2016



TRIBUNALE DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
tel.: 071/5062237-38 - fax: 071 / 50602021

Cron.

VERBALE DI ASSEVERAMENTO di perizia/traduzione
(art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366 e succ. modificaz.)

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di GIUGNO

alla Cancelleria del Tribunale di Ancona, avanti al sottoscritto cancelliere è
personalmente comparso Marcello Argentati

nato a Ancona il 24.08.1941 e residente in Jesi (AN)

via P. Mattarella 4/B identificato mediante esibizione di carta d'identità

N.° AU1962770 rilasciato il 04.03.2014 dal Comune di Jesi

il quale dichiara di asseverare con giuramento l'allegata perizia/traduzione.


Ammonito ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dall'art. 483 c.p. (1), presta giuramento di

rito; ripetendo la formula :

“ Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico
affidatomi al solo scopo di far conoscere la verità”

Letto, confermato e sottoscritto.

M. Argentati



Il Funzionario Cancelliere
dr.ssa Christiana BORDINI

(1) "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"
NOTA BENE: L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda
il contenuto della perizia/traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra

PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO
 DI CERIONI MIRCOI & C. S.N.C.
 VIA XXIV APRILE N. 40
 60030 MONTE ROBERTO (AN)



Al. N. 1

ELENCO CLIENTI AL 30/04/2017

AL VECCHIO ROTONE SRL	€ 7.781,26
C. & G. SAS	€ 1.943,75
COMUNE DI CASTELBELLINO	€ 32,80
H2O	€ 307,52
LA CESOLA SNC	€ 1.609,40
LE SPECIALITA' DI CHIARALUCE	€ 326,58
MAGINI CARNI SRL	€ 5.732,71
RIST. PIZZERIA MALI	€ 217,09
COMUNE DI MONTE ROBERTO	€ 443,44
PAPA GIUSEPPE E C. SNC	€ 583,75
PERBACCO DI CESARETTI C.	€ 301,08
PETRUCCI E NATALI SRL	€ 7.590,00
PICK UP DI BARBONI ALMERINO	€ 1.886,42
PRO LOCO DI CASTELBELLINO	€ 36,00
IMAGE DI SABBATINI LUCA	€ 1.772,11
SALVUCCI CARNI SRL	€ 3.016,05
TADAMON ONIUS COOPERATIVA	€ 454,28
OSTERIA DEL TEMPO PERSO	€ 997,25
TOTALE	€ 35.031,49



PANIFICIO E PASTICCERIA CERIONI ROBERTO
DI CERIONI MIRCO & C. S.N.C.
VIA XXV APRILE N. 40
60030 MONTE ROBERTO (AN)



All. n.2

ELENCO FORNITORI AL 30/04/2017

AVE SRL	€ 114,45
CESARONI ANDREA	€ 4.880,00
CICCOLA LUIGI SNC	€ 4.476,39
DE.RA.MA. SRL	€ 992,60
ELLE IMBALLAGGI DI CALCAT	€ 2.662,99
ENI SPA	€ 77,82
EUROVO SRL	€ 1.743,42
FIVE SRL	€ 215,05
GETULIO BARZETTI	€ 690,26
INAIL	€ 2.695,76
LEDA SRL	€ 3.627,90
MATTEO NASPI SRL	€ 831,50
NESTLE ITALIANA SPA	€ 452,24
OFFICE MARKET SRL	€ 450,00
PAOLO MARIANI MOLINO	€ 5.342,74
PETRÚCCI E NATALI SRL	€ 4.834,92
PLASTITALIA SRL	€ 334,17
ROVAGNATI SPA	€ 1.345,65
SERECO SRL	€ 451,40
TIPOGRAFICA ABBATELLI	€ 109,80
UOVA AURORA DI MASTRI	€ 5.384,28
WIND TELECOMUNICAZIONI	€ 26,49
TOTALE	€ 41.639,83